

LXX.

TORNATA DI VENERDÌ 23 MARZO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHIERI.

SOMMARIO. Il presidente dà comunicazione di una lettera del deputato Musini con la quale questi si dimette da deputato — I deputati Imbriani e Bonacci propongono gli si accordi invece un congedo. = Discussione del disegno di legge: Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea — Discorrono i deputati Imbriani, Nicotera, Valle, Ferri Enrico, il relatore deputato Gallo ed il ministro dell'interno. = Il deputato Curcio presenta la relazione sul disegno di legge relativo al personale di pubblica sicurezza. = Il deputato Del Giudice presenta la relazione sul bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi. = Il ministro del tesoro presenta alcune note di variazioni avvertendo che recano non aumento ma diminuzione di spesa. = Discussione del disegno di legge per autorizzare le provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia, Vicenza e Potenza ad eccedere il limite legale della sovrimposta — Discorrono i deputati Imbriani, Rizzo, Torraca, Minolfi, il relatore deputato Brunialti ed il ministro dell'interno. = Discussione sull'ordine dei lavori parlamentari e sul disegno di legge sullo stato degli impiegati civili — Parlano i deputati Pozzolini, Mel, Baccarini, Marchiori, Levi, Cavalletto, Torraca, Florenzano, Sonnino Sidney, Valle, Ercole, Imbriani, il relatore deputato Fagioli ed il sotto-segretario di Stato per l'interno. = Il presidente proclama il risultato delle votazioni sui disegni di legge: Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea; Autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia, e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85 86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896.

La seduta comincia alle 3.30 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4641. Il Consiglio comunale di Canosa San-nita chiede che la Camera respinga il disegno di legge sull'istruzione primaria, perchè offende

i diritti e gli interessi delle famiglie e dei Comuni in materia d'istruzione.

Congedi.

Presidente. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Pelloux, Vaccaj, Calciati, Capoduro, Di Marzo, di giorni 5. Per motivi di salute, l'onorevole Branicardi, di giorni 3.

(Sono conceduti).

Comunicazione di una lettera dell'onorevole Musini.

Presidente. Dall'onorevole Musini mi è pervenuta la seguente lettera:

“ San Secondo Parmense, 6 marzo, 1890.

“ Ritornato ora dalla Francia, mi affretto a rassegnare le mie dimissioni da deputato del secondo collegio di Bologna... ”

Imbriani. Chiedo di parlare.

Bonacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Ieri, alla lettura delle dimissioni del nostro collega Andrea Costa, io non chiesi di parlare, perchè egli esprimeva la determinata volontà che le sue dimissioni fossero accettate; d'altronde, penseranno gli elettori a rimandarlo in quest'Aula; oggi però mi rivolgo alla Camera, perchè, valutando il senso di fraternità e di squisita delicatezza, che ha spinto il deputato Musini a dare le dimissioni, essa voglia non accettarle.

Presidente. L'onorevole Bonacci ha facoltà di parlare.

Bonacci. Avevo chiesto di parlare per proporre alla Camera che, seguendo la buona consuetudine, non voglia accettare le dimissioni dell'egregio nostro collega Musini, accordandogli invece un congedo di tre mesi.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella si associa a questa proposta?

Imbriani. Mi associo ben volentieri.

Presidente. L'onorevole Bonacci, a cui si associa l'onorevole Imbriani, propone che piaccia alla Camera di non prendere atto delle dimissioni dell'onorevole Musini accordandogli invece un congedo di tre mesi.

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865 allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo

1865 allegato B e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 136-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io sono in massima contrario a tutte le leggi, le quali danno adito all'arbitrio. Ora è evidente che con questa legge noi mettiamo nelle mani del potere esecutivo una nuova arma, poichè gli diamo facoltà di potere per le esigenze della pubblica sicurezza emettere esso condanne, che soltanto l'autorità giudiziaria dovrebbe aver facoltà di emanare.

Perciò io credo, dopo aver fatte queste osservazioni di massima proprio per iscarico di coscienza, che non si possa in termini così larghi dare questa facoltà al potere esecutivo!

Nicotera. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nicotera. Questa legge prova una cosa: prova che si fanno delle leggi, che non si studiano bene prima, delle quali non si valutano prima le conseguenze che possono produrre; in maniera che poi apparisce evidente la necessità di correggerle.

Se ne fosse il caso... (*Forse! forse!*)... se ne fosse il caso e se fosse opportuno il momento, io volentieri vi mostrerei ciò che è accaduto per diverse leggi votate dalla Camera, e proverei come il Governo, dopo votate le leggi, per forza d'interpretazioni le modifica radicalmente.

Per esempio prenderei la legge comunale e provinciale e, con le disposizioni del ministro dell'interno e con le istruzioni date ai prefetti, dimostrerei come quella legge abbia subito radicali modificazioni. Ma io mi attengo per ora a questa legge.

Essa mi produce la impressione di una legge borbonica. Voi ricorderete che sotto il Governo borbonico, per disposizione di una legge, (che si chiamava la legge dell'emparo) quando un condannato finiva la pena, o quando anche il magistrato credeva di non condannare, la polizia poteva di sua autorità disporre che il prevenuto o il condannato restasse in prigione.

Così accade con questa legge, che noi discutiamo.

Io riconosco che quella disposizione del Codice penale per la quale molti condannati saranno liberati, presenta gravi inconvenienti; ri-

conosco che una correzione era necessaria, ed anzi mi felicito col ministro dell'interno, che ha veduto questa necessità nell'interesse dell'ordine pubblico; ora, per esempio, molti, e se non molti neppure pochi, dei briganti che furono condannati ritornano, per effetto del Codice penale, in libertà.

Or siccome questi tali hanno acquistato delle abitudini pericolose, sapete in molte Provincie qual'è il rimedio che si applica al caso, non essendo ancor possibile applicare quello che presenta, od almeno che offre questa legge? Gli ex condannati son dichiarati pazzi, e si mandano al manicomio, dimodochè accade questo, che in taluni manicomi del regno voi trovate molti di questi signori, che figurano come pazzi e non lo sono.

Un altro inconveniente è che noi non abbiamo ancora organizzato i manicomi penali, e questi individui mandati ai manicomi, ove non esistono sezioni penali, presentano un pericolo continuo.

Io so, per esempio, di un manicomio, nel quale pure sono stati inviati 109 di questi signori, e so di talune loro manifestazioni, che sono veramente pericolose: ne dirò una: quando sono ammoniti sapete come rispondono? Per noi ammazzare un uomo è cosa da niente.

Vi sono dunque inconvenienti gravi ai quali bisogna provvedere. Però anch'io trovo che la facoltà accordata con questa legge al Governo è eccessiva.

Ho detto che lodo il ministro dell'interno, il quale ha veduto la necessità di correggere la disposizione del Codice, ma nella correzione non bisogna essere eccessivi; quindi io credo che la limitazione della facoltà, domandata dal Ministero dell'interno, invece che un male produrrà un bene.

Io dunque non approvo la disposizione generale e credo che si poteva adottare un altro sistema, che secondo me sarebbe stato buonissimo; cioè quello di dare al Governo la facoltà di liberare i condannati, solo quando per la buona condotta di molti anni, certificata dai rapporti dei direttori dei luoghi di pena, rimaneva provato ad evidenza, che quei condannati erano corretti. È questa la riabilitazione, nel più largo senso che è possibile; la vera riabilitazione.

Il nuovo Codice penale non fa questione di riabilitazione; emette una disposizione generale. Chiunque ha avuto tanti anni di carcere può essere liberato, buono o cattivo che sia; invece se si fosse fatto nel modo, che ho indicato, la riabilitazione sarebbe stata pienissima, e la società non avrebbe corso il pericolo di vedersi

perturbata dagli attuali liberati dal carcere o dal bagno, ed il Governo non avrebbe veduto la necessità di correggere, con una legge che è eccessiva, una disposizione, che ancora non avete messa in vigore.

Quindi io, senza oppormi alla legge, credo che limitare la facoltà data al Governo sia una necessità, e che produrrà buoni effetti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

Valle. Ho domandato di parlare solamente per rammentare una proposta, che feci all'onorevole ministro dell'interno allorchè si discusse la legge sulla pubblica sicurezza. Io mostrai allora il bisogno, che si faceva sentire, di creare delle colonie agricole speciali per i coatti, ed il ministro dell'interno, rispondendomi, promise di studiare questo argomento, mosso dall'entità del medesimo. Imperocchè oggi noi non facciamo che inviare a domicilio coatto alcuni cittadini, che sono i reietti della società, per cercare che in questo modo essi possano essere migliorati. Invece accade tutt'altro; che cioè quando essi escono dal domicilio coatto e tornano in seno alle loro famiglie ed alla società, sono più guasti che quando ci sono andati; e ciò accade specialmente per i giovani, i quali si guastano al contatto dei delinquenti già provetti.

Questo fatto non può non accadere, quando si pensi che questi disgraziati sono condannati all'ozio dalla mattina alla sera, con un alimento scarsissimo, il quale non basta alle esigenze fisiche di un uomo normale. Ora questi individui mandati in così duro esilio dalla società non possono che odiare maggiormente la società stessa, che li ha condannati a questa pena.

Quindi io credo che non solamente noi abbiamo l'obbligo di purgare la società di questi individui, ma anche quello di migliorarli abituandoli al lavoro, altrimenti dopo quattro o cinque anni passati in perfetta inazione gli restituiremo alla società peggiori di quando vi furono inviati.

Per conseguenza io prego di studiare questo argomento e di vedere se sia il caso di creare delle colonie agricole od industriali, come si crederà meglio, per occupare utilmente coloro che sono mandati al domicilio coatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La legge sottoposta al vostro giudizio e che fu studiata maturamente dal Senato del regno, non muta punto le altre leggi dello Stato.

In conseguenza degli articoli 76 e 77 della

legge 25 marzo 1865 era data facoltà all'autorità politica, di assegnare a domicilio coatto individui, stati condannati come oziosi e vagabondi.

Con la pubblicazione della nuova legge di sicurezza pubblica scorse il dubbio, se cotesti individui, che già si trovano al domicilio coatto, dovessero essere o no posti in libertà.

È mio parere che la questione debba affermativamente essere risolta.

Pur nondimeno, calcolando il numero dei liberandi, il Governo non volle prendere sulle sue spalle tanta responsabilità, e chiese al Parlamento di volergli dar facoltà che questa liberazione fosse fatta gradatamente e secondo le esigenze dell'ordine pubblico.

Basta annunziare questa intenzione del Governo e gli scopi cui esso mira, per essere certi che gli uomini di ordine di questa Camera vorranno approvare le proposte presentate, come l'approvarono i membri dell'altro ramo del Parlamento.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Con l'articolo 2° dell'attuale disegno di legge si volle provvedere ad un altro bisogno sociale.

Avvertite, signori, che qui non c'entra per nulla la politica, non si tratta che d'individui condannati per reati comuni, furto, rapina, assassinio, devastazione, ecc.

Con l'articolo 39 delle disposizioni transitorie per l'esecuzione del Codice penale, fu stabilito che coloro, i quali erano stati condannati per un reato che col nuovo Codice è soggetto ad una pena più mite, dovessero godere del beneficio di aver commutata la pena perpetua nella reclusione per 24 anni.

Nel caso che la pena perpetua fosse stata aggiunta per applicazione delle circostanze attenuanti, fu detto che cotesta pena dovesse commutarsi in 30 anni di reclusione.

L'articolo 39 rimane quello che è, e nessuno lo tocca. Fu stabilito che una commutazione della pena debba farsi in quei dati casi a cui l'articolo si riferisce, e la commutazione sarà fatta. È prudenza però di Governo prevedere gli effetti che derivano dalla disposizione della legge nuova.

In conseguenza di queste commutazioni avverranno, siccome sono avvenute, molte liberazioni. L'articolo 39 sottopone i liberandi alla sorveglianza speciale della polizia. È necessario prima che siano liberati, e prima che la sorveglianza della polizia sia applicata, non solo conoscere le condizioni personali degl'individui che andranno ad essere liberati, ma le condizioni di località,

di famiglia, di clientela e tutte le circostanze concomitanti nel luogo dove il condannato liberato dovrà andare a risiedere. Ora il Governo ha bisogno del tempo necessario per fare la relativa istruzione, e gli è necessario conoscere se, quando e dove il liberando deve essere mandato.

Non si può quindi, di un colpo, lasciar libero il corso alla scarcerazione incondizionata di cotesti condannati, senza aver tutto previsto e tutto preparato. A ciò si riferisce l'articolo 2° del disegno di legge a voi sottoposto; e voglio credere che queste considerazioni, oltre quelle svolte dal relatore nella sua relazione, bastino a persuadervi che un tale articolo deve essere approvato.

Ilavvi finalmente un ultimo motivo, ed è questo.

Stando all'articolo 123 della legge di pubblica sicurezza, la quale disciplinò più mitemente l'applicazione dell'ammonizione e del domicilio coatto, potrebbe avvenire che alcuni di questi liberandi non avessero tutte le condizioni a cui si riferisce il suddetto articolo per essere sottoposti al regime che dal medesimo è prescritto.

Quindi si è stabilito che, ove cotesti liberandi non avessero tutte le condizioni volute dalla legge, potranno, ciò non ostante, essere sottoposti a domicilio coatto.

Tutto questo, signori, non dà ragione a poter supporre, che si voglia ritornare a certi tempi, che non so come si siano voluti ricordare, e che certo non saranno i miei. E permettetemi che io qui mi arresti. Voglio discutere, ma non intendo portare la questione sopra un terreno sdruciolevole, che darebbe occasione al risveglio di memorie, che tutti dovremmo dimenticare.

Io non ho creduto mai che le leggi fatte dal Parlamento escano come da un crogiuolo perfette, e se noi volessimo esaminare tutte quelle che furon fatte dal 1861 in qua, troveremmo in ognuna di esse molte cose da modificare.

La virtù dei Governi e dei Parlamenti consiste anzi nel raccogliere gli atti dell'esperienza, trarne profitto e venire alla Camera a portare le necessarie correzioni. Questo è un principio generale che espongo, ma del resto la legge che noi presentiamo nulla corregge, nulla muta, lascia le altre leggi quali sono.

Il nostro sistema punitivo col tempo potrà migliorare, ma tutti sanno quale esso è stato e quale è, in considerazione anche delle condizioni degli edifici penali, che male si prestavano, prima del 1890, a quelle discipline, che tanto sono necessarie per la punizione e per la correzione dei colpevoli.

Sino dalla metà dell'anno scorso noi abbiamo

cominciato a migliorare cotosti edifi; e qualche cosa si è fatta.

Aggiungete, o signori, la posizione difficile in cui si trova l'Italia di fronte ai liberandi dal carcere.

Non basta, dopo la espiazione della pena, mettere in libertà un condannato, è necessario che si organizzino società di patronato, alle quali possano essere affidati i condannati liberati. Ebbene a quest'opera da qualche tempo ci dedichiamo. Ma ancora sono poche le società che si sono costituite, e che il Ministero sussidia con i suoi mezzi. Bisogna spingere innanzi coteste istituzioni umanitarie, appunto perchè, una volta ordinata questa specie di patronato, i condannati liberati troveranno, non solo un patrocinio, ma anche un'educazione, anche mezzi di vivere, anche il lavoro, che spesse volte per pregiudizi sociali non possono trovare adesso, imperocchè molti rifuggono dall'introdurre i condannati liberati nei loro opifici.

All'onorevole Valle, che ricordò una mia promessa, dirò che gli studi per attuarla sono stati intrapresi e progrediscono. Comprende però l'onorevole collega, che non si può improvvisamente e immediatamente costituire le colonie agricole delle quali ha parlato. Ma, ripeto, anche questo è uno scopo dei nostri studi, che io spero di poter presto terminare, e ho fede che la costituzione di queste colonie, varrà a togliere dall'ozio e dal vagabondaggio molti di coloro che sono condannati al domicilio coatto.

Spero che queste brevi spiegazioni abbiano soddisfatto la Camera, e che essa vorrà approvare il disegno di legge, quale ci fu mandato dal Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Se permette, onorevole presidente, cedo il mio turno all'onorevole Nicotera, riservandomi di parlare dopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Io debbo credere, che ho avuto la disgrazia di non farmi intendere dall'onorevole ministro dell'interno.

Io ho detto chiaramente che approvo il concetto del disegno di legge, se non la maniera come è stato redatto; solamente ho osservato che mi pareva per lo meno abbastanza strano che, dopo neppure fatta l'esperienza della legge, si sentisse il bisogno di correggerla.

Io sono perfettamente d'accordo col ministro dell'interno che molte volte le leggi non possono

nascere assolutamente perfette, e che solo l'esperienza può farle correggere e perfezionare.

Ma io chiederò all'onorevole ministro dell'interno: qual'è l'esperienza fatta dell'articolo 39 del nuovo Codice penale?

Appena, appena, è applicato.

Dunque non è questione d'esperienza, è stato, permettete che usi questa parola, il semplice buon senso quello che ha suggerito al ministro dell'interno di modificare l'articolo 39 del Codice penale.

È inutile che il ministro dell'interno si sforzi di dimostrare che non si tratta punto di variare la legge, ma se le parole hanno un significato, io chiedo a me stesso che cosa significa questo:

« È pure data la facoltà al ministro dell'interno di ritardare, secondo le esigenze della pubblica sicurezza e per un tempo non eccedente i due anni, la liberazione dei condannati a pena perpetua, la quale in virtù, ecc. »

E poi si dice: « I liberati possono dal ministro dell'interno essere assegnati a domicilio coatto per la durata massima di anni cinque senza che ricorrano gli estremi di cui nell'articolo 123 della legge 30 giugno 1889, n. 6144. »

Dunque siamo proprio nel caso di modificare una legge, di cui ancora non possiamo dire quale sia il risultato pratico.

L'esperienza non ci ha dimostrato niente. Solamente, lo ripeto, è il buon senso che ci consiglia di non adottare quella disposizione del Codice penale senza circondarla di certe cautele. Credo pure di aver detto che io quella disposizione l'avrei adottata, ma diversamente da quella che è, ed allora non sarebbe stata necessaria questa legge.

Non avrei ammesso, in generale, che dovessero essere liberati i condannati, dopo espriati 30 anni di pena, ma che lo potessero essere quelli, che, per la loro condotta, da tanti anni hanno dimostrato che si sono corretti.

Mi permetta inoltre l'onorevole ministro che io osservi che le sue parole proprio non cadono a proposito, quando dice: gli uomini d'ordine debbono approvare questa legge. Credo che in questa Camera dall'uno all'altro lato (poichè non si tratta, come egli ha detto, di una questione politica ma di questioni che riguardano delinquenti comuni) non ci possa essere che un sentimento solo, il sentimento che la società sia garantita contro le violenze di questi uomini abituati a delinquere. Dunque qui non è questione di uomini d'ordine. Uomini di ordine siamo tutti dall'onorevole Im-

briani all'onorevole Cavalletto. (*Commenti*) No, uomini di ordine siamo tutti, dall'onorevole Imbriani all'onorevole Cavalletto, poichè non saprei fare all'onorevole Imbriani l'ingiuria di credere che egli non senta come l'onorevole Cavalletto, quando si tratta di difendere la società contro i malfattori volgari. Non è questione politica, la questione è ben altra. Solamente osservo che mi sembra eccessiva la facoltà che il Ministero richiede, per riparare agli inconvenienti enunciati.

Il Senato ha già limitato questa facoltà, ma anche con la correzione del Senato mi sembra un po' eccessiva. Due anni di carcere ancora e cinque anni di domicilio coatto mi sembrano troppi. Del resto se non sembrano troppi al ministro dell'interno, non ho nulla da opporre.

L'onorevole ministro dell'interno così, senza fermarsi molto, ha dato a me una piccola risposta.

Crispi, ministro dell'interno. Niente affatto.

Nicotera. Io ho detto che questa legge mi fa l'impressione di una disposizione di altri tempi, la legge dell'*empira*. Ebbene io prego l'onorevole ministro dell'interno di dimostrarmi in che differisce questa disposizione da quella. Allora i tribunali liberavano e condannavano, il condannato spiava la pena, e la pubblica sicurezza per le stessi ragioni, che si adducono in questo disegno di legge, credeva che non fosse conveniente che certi individui tornassero in società, ed ordinava che il carcerato non fosse liberato. Io non ho voluto ricordare, poi, altre disposizioni dei tempi passati.

È vero che la sinistra storica è morta, e che vive solamente su quei banchi (*Accenna ai banchi del Ministero*); ma, se è morta la sinistra storica, vivono i patriotti, che han davvero combattuto per la libertà del proprio paese. (Bene! Bravo! a sinistra).

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Imbriani. Anzi tutto, raccolgo anche io queste parole: uomini d'ordine; perocchè credo che qui tutti siamo uomini d'ordine; ma che principalmente su questi banchi dei radicali si sia uomini d'ordine: poichè noi desideriamo un popolo ordinato a libertà. Ordinato a libertà! questa è la nostra formula. Senza ordine non può esistere vera libertà.

E dico: su questi banchi dei radicali; perchè, non esistendo più nè Destra, nè Sinistra, non può più esistere neanche un'estrema Sinistra. Esiste una democrazia radicale.

Ora noi desideriamo che i rimedi al malgoverno siano radicali, conscii che la cancrena non si medica con la lattuga. La stessa invocazione

facciamo per la cancrena economica, come per tante altre cancrene.)

Dopo ciò ritorno a deplorare la facilità con la quale si disfanno oggi le leggi di ieri senza neppure attenderne la esperienza; facilità che si ripete tanto nell'ordine economico, quanto nell'ordine politico e di polizia. Nell'ordine economico: poichè noi abbiamo visto che la legge sul grado alcoolico, per esempio, del giugno del 1889, è stata, nel mese di novembre, con decreto reale, annullata. Con un decreto reale! E soltanto sei mesi dopo si venne a chiederci di ratificare l'annullamento. Ma tutto ciò è supremamente anticonstituzionale.

Ora questo nuovo disegno di legge propone in primo luogo una modificazione alla legge di pubblica sicurezza, legge che io credo pessima, ma che infine è legge, e in secondo luogo si modificano gli effetti delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice penale.

Anch'io sono contrario alle pene perpetue, perchè non credo che la perpetuità sia conforme allo scopo della pena.

Anzi, a questo proposito, dichiaro ch'io avrei voluto oggi vedere l'onorevole ministro di grazia e giustizia su quei banchi, per sentir la sua opinione in riguardo a questa questione.

Ma, comunque, poichè il Codice penale è legge, si eseguisca. Almeno provatelo, sperimentatelo. Invece, niente affatto! Si viene qui, e si viene a chiederci di dare l'arbitrio, e l'arbitrio più assoluto al capo della polizia.

Poichè il ministro dell'interno non è altro che il capo della polizia; (*Si ride*) come ha affermato lo stesso deputato Crispi, nella seduta dell'11 dicembre 1878.

Ci si dice: non è una legge politica. Ma chi vi viene a parlar qui di politica? Ma essa tocca qualcosa di più sacro, di più alto, ed è lo spirito di giustizia; nel quale tutti i popoli devono aver fede.

Ora questo spirito di giustizia è determinato dall'universale sentimento che la legge conservi il suo impero e tuteli tutti, sia la garentia di tutti, dall'onest'uomo al malfattore; perchè anche il malfattore ha il suo diritto, il diritto cioè che la pena gli sia inflitta secondo giustizia, e non secondo l'arbitrio.

Conchiudendo, dirò che noi, uomini d'ordine, ci riveliamo a certi signori, e diciamo loro che ci pare ch'essi piuttosto facciano opera demolitrice, sradicando dalla mente e dall'animo dei cittadini il concetto augusto che tutti devono avere della legge e della giustizia.)

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Sarò infelice nello spiegarmi; ma mi pareva di aver detto abbastanza per far comprendere le mie idee.

Nè il Codice penale, nè l'articolo 39 delle disposizioni transitorie per la esecuzione di esso, sono modificati da questa legge.

Prego l'onorevole Nicotera di essermi abbastanza indulgente e di seguire il mio ragionamento.

L'articolo 39 stabilisce nel primo paragrafo che, per tutti quei delitti i quali, ritenuto il fatto qualificato nella sentenza, pel Codice passato si punivano colla pena perpetua e pel Codice nuovo si puniscono con la pena temporanea, la pena perpetua dovrà avere commutata in ventiquattro anni di reclusione. Nel secondo paragrafo si soggiunge: "se la pena perpetua è stata applicata in conseguenza dell'ammissione delle circostanze attenuanti, questa sarà commutata in trent'anni di reclusione."

Queste disposizioni, derivano da un concetto giuridico, che da nessun giureconsulto potrebbe esser condannato.

Sin dal 1866, cioè sin da quando si presentò il primo progetto di Codice penale, fu proposto che, ove il Codice nuovo comminasse una pena più mite di quella ch'era stata per lo innanzi applicata, si dovesse dar luogo all'applicazione della pena comminata dal Codice nuovo, vale a dire si desse a quest'ultimo un effetto retroattivo.

Questo concetto non fu che in minima parte applicato con le disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice penale. Tali disposizioni però non potevano occuparsi di ciò che è materia d'ordine pubblico. A questo devono provvedere le leggi di polizia.

Or bene, il ministro dell'interno, com'era suo dovere, si è fatto a considerare gli effetti dell'attuazione delle disposizioni transitorie per l'esecuzione del Codice penale, ed ha riconosciuto la necessità di un provvedimento il quale guarentisse l'ordine pubblico dalla contemporanea liberazione di un forte numero di condannati.

L'onorevole deputato Nicotera dice: voi non avete fatta l'esperienza; ma esperienza di che? Bisogna forse aspettare quello che faranno i condannati dopo che saranno liberati dallo ergastolo? Non c'è nulla da sperimentare; basta prevedere quello che potrà accadere per dover chiedere al Parlamento una legge di prevenzione.

Noi sappiamo, che un numero notevole di condannati fu riamesso nella società, e ce ne duole; ma non potevamo noi d'arbitrio impedire

cotesta liberazione, imperocchè il Codice medesimo; il quale è assai vigoroso, punisce l'agente del Governo, od il ministro stesso, il quale impedisca l'esecuzione di una sentenza, o proceda ad un arresto arbitrario.

Adunque siamo venuti innanzi al Parlamento; ed il Parlamento spero ci darà ragione.

Si dice: ammetto che voi li liberiate, ma fatelo però dopo aver osservato quale sia la condotta durante parecchi anni di questi liberandi.

Ma come? L'esperimento sarebbe pericoloso; e poi, dalla legge ci è tolta cotesta facoltà. E pel passato noi non siamo autorizzati a sottoporre la liberazione del condannato alla condizione della sua buona condotta.

Si ricorda e si ripete l'empara dei Borboni; l'empara parola pessima e non italiana.

Nicotera. Non è mia.

Crispi, ministro dell'interno. Ma l'empara neanche è mia. Del resto essa si applicava a tutti i condannati, e specialmente ai politici; mentre il provvedimento che ci sta innanzi non concerne che un certo numero di condannati; esso si limita ai condannati a vita, che per forza di legge devono essere liberati. E quando di questi liberandi ce ne sono diecine di migliaia, vuole l'onorevole Nicotera, che il Governo non se ne dia pensiero?

Nicotera. L'ho detto anch'io!

Crispi, ministro dell'interno. Noi vogliamo che il Codice penale e le disposizioni transitorie abbiano piena esecuzione; ma che non manchino le garanzie necessarie, perchè l'ordine pubblico non sia turbato. (*Commenti*).

Ma io veramente perderei il mio tempo, se continuassi su questo tema. Spero di essermi spiegato abbastanza. Se non sono stato così fortunato, è l'effetto della pochezza del mio ingegno e della mia parola, e devo chiederne perdono alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Chiedo alla Camera di dire due sole parole per manifestare l'impressione che l'odierna e quasi inaspettata discussione ha recato a me, che di questo argomento avevo fatto tema della prima parte della interpellanza, che dovrò probabilmente svolgere domani. Chiedo quindi il permesso di dire poche parole, appunto perchè la discussione e la probabilissima approvazione della legge odierna farà sì che domani il compito mio nello svolgere l'interpellanza sarà completamente dimezzato, e su questo argomento non avrò a ritornare.

A me pare che la questione oggi dibattuta, an-

zichè tecnica, sia veramente questione politica e parlamentare.

Sono d'accordo con l'onorevole Nicotera nel ritenere, dal punto di vista tecnico, che le disposizioni che chiede l'onorevole ministro dell'interno, sieno da approvarsi nel loro principio generale, salvo ogni riserva sulle modalità e sull'ampiezza della facoltà che si va a concedere al potere esecutivo.

Ma c'è una pregiudiziale questione politica e parlamentare; ed è questa: Non è esatto il dire che questa legge corregge un'altra legge; non è esatto addossare alla Camera, che è parte del potere legislativo, il torto di aver fatto una legge che ora occorra di correggere. Il potere legislativo è immune da questo torto. Ciò che la Camera corregge con questa legge è la disposizione di un decreto, non di una legge; perchè la liberazione dei condannati a vita fu esclusa dal Codice penale. Era bensì compresa nel progetto ministeriale la retroattività della legge sulle condanne passate in giudicato; ma il potere legislativo, appunto prevedendo i pericoli e le difficoltà dell'attuazione, ha ricusato di seguire il guardasigilli (che, anch'io, con l'onorevole Imbriani mi dolgo di non vedere al suo banco mentre si sta correggendo un suo decreto) ed ha respinto il concetto della retroattività dal nuovo Codice per le condanne passate in cosa giudicata.

Sono state le disposizioni transitorie, fatte per decreto reale, che hanno fatto rientrare dalla finestra la liberazione dei condannati che il potere legislativo aveva esclusa dalla porta.

Nè mi si dica che la legge con la quale si approvò il Codice penale desse questa facoltà al guardasigilli, perchè, sebbene io non voglia ora anticipare la mia interpellanza, tanto più che il guardasigilli non è presente, debbo notare che quella legge ha dato al guardasigilli la facoltà di fare le disposizioni transitorie necessarie per l'attuazione del Codice penale. Ora non è possibile dimostrare che fosse necessario per l'attuazione del Codice penale, una disposizione che consacrava quella retroattività, che il Parlamento aveva esclusa.

Il Governo non aveva facoltà che di attuare ciò, che era stabilito nel Codice penale; ma l'attuare ciò, che nel Codice penale non è stabilito, non si chiama far disposizioni transitorie, ma si chiama fare una disposizione, che il potere legislativo aveva tolta.

Dal punto di vista dunque parlamentare noi non correggiamo, approvando questa legge, un atto del potere legislativo, ma correggiamo, un de-

creto, un atto del potere esecutivo. E sono lieto che l'autorità somma della legge, proposta dal ministro dell'interno, e l'approvazione del Senato, siano venute a dare sanzione solenne alla verità dell'affermazione contenuta nella mia interpellanza, quella, cioè, che noi correggiamo un decreto che, secondo me, è non solo incostituzionale, perchè va al di là del Codice penale, ma è sopra tutto inattuabile praticamente; perchè, qualunque fosse stata la interpretazione della Cassazione su questo famoso articolo 39, e per quanto esso si fosse voluto applicare strettamente, si sarebbe trattato pur sempre di un migliaio di condannati a vita, per incendi, grassazioni, assassini, che avrebbero dovuto essere immediatamente al primo gennaio posti in libertà.

Accordando quindi in massima la mia approvazione a questo disegno di legge, e pur facendo qualche riserva sulle particolari disposizioni di esso, io teneva a far notare alla Camera che con esso non si corregge alcun errore legislativo; perchè siccome a questa Camera si fanno tanti torti, molti dei quali secondo me assolutamente ingiusti, volevo avere l'orgoglio di dimostrare, ch'essa non ha nessuna colpa della situazione alla quale ora si vuol recare rimedio e che la responsabilità di questa disposizione, inattuabile praticamente, spetta ad altri, anzichè al potere legislativo. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. L'onorevole deputato Ferri ha voluto deliberare una questione che io credevo avrebbe lasciato al suo posto.

Nulla si corregge con la legge che vi è proposta, e non si sindacava per nulla l'operato del mio collega il ministro guardasigilli.

L'articolo 39 delle disposizioni transitorie, lo ripeto, resta tal quale; e sarà applicato integralmente.

Il disegno di legge che vi è proposto non fa se non garantire la società dagli effetti della liberazione di tutti coloro che in virtù dell'articolo 39 godranno del beneficio della commutazione della pena perpetua in pena temporanea. *(Commenti).*

È una questione di sicurezza pubblica e non di legislazione penale.

Del resto, la disposizione dell'articolo 39 doveva trovar posto nelle disposizioni transitorie. Quando si passa da una legislazione ad un'altra, è norma costante, che si debba applicare pel passato la legislazione più benigna. Non c'è quindi alcun giureconsulto il quale non possa convenire

che la disposizione dell'articolo 39 è tale di cui dobbiamo lodarci.

Ma non è questo il nostro tema: non dobbiamo deviare dalla questione.

Il tema è tutto di sicurezza pubblica, di ordine pubblico; si tratta di vedere, se convenga dare al potere esecutivo i mezzi necessari per assicurarsi, che certi condannati per reati comuni i quali vengono prosciolti non perturbino la pace pubblica. Su questo, e su questo soltanto, la Camera deve pronunciarsi senza scostarsi dalla questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallo, relatore. Dirò poche parole perchè parmi che la questione sia stata completamente svolta.

Desidererei che gli onorevoli oppositori si persuadessero che il punto non dirò importante ma esclusivo del disegno di legge è questo. In conseguenza dell'esecuzione delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice penale, una massa di condannati piomberà tutta in una volta nella società.

Finiscono quindi le disposizioni transitorie del Codice penale e incomincia il compito della polizia, per rendere quanto meno si può nocivi gli effetti dell'esecuzione dell'articolo 39. Non si può dire pertanto che si corregga l'articolo 39 e che questo disegno di legge sia in contraddizione con una disposizione transitoria contenuta nel decreto 1° dicembre 1889.

Io vorrei poi aggiungere che è questa una di quelle materie nelle quali l'esperienza che vorrebbe fare l'onorevole Nicotera, non solo non si deve fare, ma non si può fare, perchè il far la esperienza in questa materie importerebbe non eseguire in alcun modo il provvedimento.

La Commissione ha partecipato alle preoccupazioni del ministro dell'interno, avuto riguardo specialmente al numero delle persone alle quali si riferiscono gli articoli 1 e 2.

In quanto poi al termine, io non credo che sia eccessivo quello di due anni; l'onorevole Nicotera lo ritiene un termine eccessivo; ed io lo pregherei di concretare in un modo qualsiasi il suo concetto, e sono certo che si troverebbe imbarazzato. L'onorevole Nicotera parte da un presupposto che non è esatto, cioè che noi discutiamo in questo momento l'articolo 39. Ed infatti egli viene a dire che, se dovesse fare qualche cosa, la farebbe in modificazione dell'articolo 39.

Ora, noi invece partiamo dal punto, che l'articolo 39 delle disposizioni transitorie deve essere eseguito, e che queste che vengono presen-

tate non sono altro che misure di ordine preventivo, di pubblica sicurezza.

E ciò mi pare assolutamente innegabile.

Questo è stato adunque il concetto della Commissione. Senza entrare in tanti particolari, senza fare una discussione di ordine tecnico, e tanto meno poi di ordine politico e parlamentare, seguendo la distinzione fatta dall'onorevole Ferri (al quale risponderà il ministro di grazia e giustizia quando egli svolgerà la sua interpellanza) a me basta affermare che il concetto della Commissione è stato solamente quello di impedire che tutti in una volta i condannati a domicilio coatto ed i condannati a pena perpetua, commutata in una pena temporanea, siano versati nelle piazze delle nostre città e possano dare incentivo a gravi reati.

Ora sotto questo solo aspetto la Commissione ha creduto di accogliere il disegno di legge dell'onorevole ministro dell'interno.

Dopo ciò, credo di non avere altro a dire, dapochè tutto quanto si poteva dire è stato detto dal ministro dell'interno.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il domicilio obbligatorio assegnato dai prefetti in virtù delle leggi 20 marzo 1865, allegato B, e 6 luglio 1871, n. 294, potrà dal ministro dell'interno essere protrato per le esigenze della pubblica sicurezza, senza però eccedere i termini massimi poi diversi casi stabiliti dalle leggi predette o fissate da sentenza. ”

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Se io non ho male inteso il relatore, mi pare che egli abbia detto che l'idea fondamentale e la ragione unica di questa legge era quella che riguardava l'articolo 2°, cioè la conseguenza dell'articolo 39 del decreto 1° dicembre.

Adunque questo articolo primo mi pare che sia stato sovrapposto unicamente come una misura di polizia arbitraria; si è profittato dell'occasione e si è incluso nel disegno di legge questo articolo 1°, il quale offende anche la legge di pubblica sicurezza ultimamente votata.

Ogni atto della Camera è un atto politico, ogni atto del Governo che essa discute è politico, non c'è niente qui che non sia politico, tanto più quando si concedono queste facoltà al potere esecutivo. Altro che politica questa!

Dunque in omaggio alla maestà della giustizia, che è il fondamento di ogni buona politica, io chiedo che questo articolo 1° venga radiato.

Presidente. L'onorevole Imbriani propone la soppressione dell'articolo 1°. La sua proposta equivale a votar contro.

Metto dunque a partito l'articolo primo, che rileggo:

“ Art. 1. Il domicilio obbligatorio assegnato dai prefetti in virtù delle leggi 20 marzo 1865, allegato B, e 6 luglio 1871, n. 294, potrà dal ministro dell'interno essere protrato per le esigenze della pubblica sicurezza, senza però eccedere i termini massimi pei diversi casi stabiliti dalle leggi predette o fissate da sentenza. ”

(È approvato).

“ Art. 2. È pure data facoltà al ministro dell'interno di ritardare, secondo le esigenze della pubblica sicurezza e per un tempo non eccedente i due anni, la liberazione dei condannati a pena perpetua, la quale in virtù dell'art. 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sia commutata in pena temporanea.

“ I liberati possono dal ministro dell'interno essere assegnati a domicilio coatto per la durata massima di anni cinque senza che ricorrano gli estremi di cui nell'art. 123 della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

(È approvato).

“ Art. 3. Il termine di anni tre, durante il quale sono soggetti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, a norma del terzo capoverso dell'art. 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, i condannati indicati nell'articolo precedente, decorre dal giorno della liberazione di fatto dalla casa di pena, o dal domicilio coatto.

(È approvato).

“ Art. 4. Con regolamento da approvarsi per regio decreto si provvederà alla esecuzione di questa legge. ”

(È approvato).

“ Art. 5. La presente legge andrà in vigore col giorno della sua pubblicazione. ”

(È approvato).

Procederemo fra breve alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di due relazioni e di un disegno di legge.

Presidente. Invito l'onorevole del Giudice a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Del Giudice. Da parte della Giunta generale del

bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio preventivo, per l'esercizio 1890-91, del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Curcio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Curcio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo al personale di pubblica sicurezza che ritorna dal Senato.

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera alcune note di variazioni ai bilanci dell'interno, del tesoro, degli affari esteri, della guerra e della marina, avvertendo per incidenza che queste note di variazioni portano riduzioni di spesa e non aumento.

Voci. Oh! oh!

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di queste note di variazioni, che saranno trasmesse alla Giunta generale del bilancio.

Discussione del disegno di legge per autorizzare alcune Provincie ad eccedere il limite legale delle sovrimposte.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fortunato, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 138 A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Io dico una volta per tutte, che, dal momento che si lascia aperta la via ai Comuni ed alle Provincie di eccedere queste sovrimposte, è meglio lasciarla libera a tutti. Poichè, in questo modo, tanto valeva non limitare questi centesimi addizionali. Così non si fa che sopraccaricare i contribuenti, ed aggravarli continuamente.

Se così crede di fare la Camera, lo faccia pure.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

Rizzo. Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sopra un'osservazione della relazione della Commissione, la quale è assai giusta, e, purtroppo, assai vera, e concerne le provincie di Venezia e di Vicenza.

Il mio amico l'onorevole relatore dice che la maggior parte degli aggravii di quelle Provincie dipende dalla spesa che spetta alle Provincie venete (la quale, per la provincia di Venezia è di lire 85,000, per gli esposti, e di lire 64,135 04 per ispese di beneficenza) e scrive queste parole: " e potremmo dire quasi esclusivamente dal concorso per la spesa degli esposti, che in modo particolare aggrava, insieme alla spesa obbligatoria pei mentecatti (lire 300,000!) i bilanci delle Provincie venete. "

Sulla provincia di Vicenza fa le medesime osservazioni.

Io non ho bisogno di ricordare all'onorevole presidente del Consiglio la petizione dei Consigli provinciali veneti del 1884 e le sue ripetute dichiarazioni su questa grave ed importante materia.

Quando si discusse la riforma comunale e provinciale, così nella Camera che nel Senato, egli aveva dichiarato che conosceva l'anormalità di condizione delle Provincie venete su questa questione.

Infatti esse da un quarto di secolo si trovano, relativamente alle spese degli esposti, in condizione assolutamente eccezionale, *ex lege*. Il Parlamento ed il Governo sanno da che questa condizione eccezionale deriva. Deriva dalla pubblicazione del decreto legislativo 1º dicembre 1866, nel quale fu omesso l'articolo 237 che vige in tutte le Provincie del regno. Dopo il 1866, cioè da un quarto di secolo, sono venuti alla Camera vari disegni di legge, che avrebbero potuto essere occasione di rimediare a questo stato di cose. L'occasione più propizia sarebbe stata la riforma comunale e provinciale, ma anche quella è passata. L'onorevole presidente del Consiglio nel luglio 1888, quando la Camera discuteva la riforma comunale, rispondendo all'onorevole mio amico Fagioli e ad altri deputati veneti, ha detto che l'occasione sarebbe venuta col disegno di legge sull'infanzia abbandonata. Al Senato egli ha ripetuto, rispondendo all'onorevole senatore Alessandro Rossi, la medesima dichiarazione.

La sessione 3ª della legislatura è finita senza

che il disegno di legge sull'infanzia sia stato presentato, e la condizione delle provincie venete continua ad essere eccezionale. Io domando quindi all'onorevole presidente del Consiglio se non gli sembri giunto il momento opportuno di rimediare a questa condizione, la quale è assolutamente anormale e produce gli aggravii di cui si lamenta giustamente il relatore.

Richiamo l'attenzione del presidente del Consiglio su questa questione, che egli conosce e sa quanto sia urgente e necessario di risolvere.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Con brevissime parole risponderò all'onorevole collega.

La legge sull'infanzia abbandonata è pronta, e aspetto per presentarla alla Camera che termini in Senato la discussione e la votazione della legge sulle Opere pie.

L'onorevole collega sa quanta affinità hanno fra loro le due leggi; quindi, finchè quella legge non sarà votata, non presenterò il disegno di legge che ho promesso, e che è pronto.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rizzo. Se ho bene inteso, l'onorevole presidente del Consiglio, ha il proposito col disegno di legge sulla infancia abbandonata, di risolvere anche la questione, che ha una grande importanza finanziaria per le Provincie venete, relativa agli esposti; ed io non posso che prendere atto della sua dichiarazione.

Brunialti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti, relatore. Consenta la Camera, che io rilevi alcuni appunti che sono stati fatti dall'onorevole Imbriani a questo disegno di legge. L'onorevole Imbriani crede che l'opera del Governo e della Camera torni perfettamente inutile: perchè, egli dice, noi veniamo qui ad approvare tutte le domande che dai Comuni e dalle Provincie si mandano al Governo e che il Governo trasmette a noi.

Ora mi permetta l'onorevole Imbriani (che son dolente di non veder presente)... ad ogni modo, mi consenta la Camera di assicurarla che l'articolo 52 della legge sulla perequazione fondiaria, ha pienamente raggiunto il suo effetto.

Prima di tutto, le Provincie ed i Comuni fanno tutto il possibile per evitare questa necessità, di venire davanti a noi, a domandare la facoltà di eccedere la sovrimposta: perchè questa domanda, oltre a tutto il resto, porta un ritardo nella approvazione dei loro bilanci, e quindi nella per-

cezione della sovrainposta; in secondo luogo, allorchè le domande dei Comuni e delle Provincie vengono trasmesse al Governo, il Governo non ne fa un semplice e sommario esame; ma le discute, qualche volta, con le autorità governative che risiedono nelle Provincie; ed induce Provincie e Comuni ad introdurre nuove economie nei loro bilanci. Ed io, che ho l'onore di far parte di questa Commissione da parecchi anni, posso assicurare gli onorevoli colleghi, che ci sono Provincie e Comuni che, per effetto appunto dell'opera assidua del Governo e della vigilanza esercitata dalla Camera, hanno introdotto nei loro bilanci economie assai considerevoli.

Certe spese, che eravamo abituati a veder comparire tutti gli anni nei bilanci di alcuni Comuni e delle Provincie, ora sono assolutamente scomparse; e questo a tutto vantaggio dei contribuenti.

Or dunque, io mi permetto di credere che il sindacato che esercita il Governo e che, a sua volta, in nome della Camera, esercita la Commissione, non sia inutile pei contribuenti: perchè le spese di cui i contribuenti son gravati, sono certamente minori di quelle che su di essi sarebbero imposte, se questo sindacato non venisse esercitato.

Quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole collega Rizzo, non ho che da unirmi a lui nel rilevarne la gravità e l'importanza e nel rallegrarmi col Governo delle sue dichiarazioni, giacchè spero, che dal disegno di legge che verrà presentato deriverà un sollievo non ispregievole al bilancio delle Provincie venete. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole Torraca, ha facoltà di parlare.

Torraca. Non posso non richiamare l'attenzione del Governo ed anche della Camera sull'articolo 2 di questo disegno di legge e sui commenti coi quali lo accompagna la relazione dell'onorevole Brunialti.

L'articolo 2 è così concepito:

“ La provincia di Potenza è autorizzata ad applicare una sovrainposta di centesimi 86 sopra ogni lira di imposta principale ogni anno dal 1890 al 1896 inclusivo. ”

E l'onorevole relatore osserva:

“ Speciali considerazioni merita la provincia di Potenza, che già negli anni precedenti ci ha dato motivo di serie preoccupazioni, le quali non abbiamo esitato a farvi note. La Provincia ci chiede ora l'autorizzazione di applicare una sovrainposta, ecc., ecc. ”

E conclude col dire: *provideant consules!*

Quali consoli?

Consoli dovremmo essere un po' tutti. Oggi non si può rifiutare alla provincia di Potenza quello che chiede.

Il rifiuto significherebbe arrestare il bilancio di quella Provincia, costringerla al fallimento; ma non si può non tener conto delle condizioni gravissime, economiche e finanziarie, nelle quali versa la Provincia suddetta.

L'eccedenza della sovrainposta è già di lire 2,036,340 all'anno.

La Basilicata è una contrada vastissima per territorio, ma non ha che circa 500,000 abitanti. Le condizioni della proprietà vi sono assolutamente tristi; ogni giorno vi si verificano fallimenti di proprietari; e vi sono molti esattori comunali che non possono più nè esigere nè pagare.

E l'emigrazione cresce!

Tutto ciò si connette alla gravità del problema economico e finanziario che ci avvolge tutti; e come potremo noi presentarci domani ai nostri elettori e domandar ancora dei sacrifici nell'interesse dello Stato, se delle condizioni loro, così misere e dure, non ci preoccupiamo?

Che cosa può fare il Governo? Non è il luogo questo di dire quello che, a parer mio, il Governo potrebbe fare; soltanto, poichè l'occasione mi è data, mi limito ad associarmi alle raccomandazioni che fa l'onorevole relatore, secondo il quale, e lo ringrazio, la provincia di Potenza merita speciale considerazione. E quindi prego l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, a portare su quella Provincia la sua più diligente ed amorosa attenzione.

Minolfi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Minolfi. Ringrazio la Commissione parlamentare d'aver notato con meraviglia la soverchia spesa per il personale che sostiene la provincia di Caltanissetta; la ringrazio perchè ha rilevato un fatto evidente e molto deplorato che trae origine dal sistema di perpetuarsi certi tali al *dominio* ed al *potere* facendo aggravare i molti sul bilancio.

E questa osservazione mi dà argomento a rivolgere una calda raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno, ad esortarlo, cioè, di rivolgere lo sguardo su quell'Amministrazione; avvegnachè io creda che uno dei principali meriti che si possano acquistare stando al potere consista appunto nel fare sgravare di molto i bilanci provinciali; ed io ritengo che sarebbe anche neces-

saria una severa inchiesta sull'Amministrazione della provincia di Caltanissetta. (*Bravo!*)

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. L'onorevole deputato Torraca richiamò l'attenzione del Governo sulla sua provincia, la provincia di Potenza. L'onorevole collega sa quanto me come io mi interessi delle condizioni di tutte le Province del regno. Alla Basilicata poi mi annodano vincoli cari e mai dimenticati, giacchè non scorderò mai che io sono stato per parecchie legislature deputato di uno dei collegi di Basilicata e, se altre ragioni non ci fossero, basterebbe questa per interessarmi alla sorte di quelle popolazioni. La materia però è molto grave ed ha bisogno di non pochi studi; le ragioni del disagio sono, pur troppo, parecchie, e non si limitano ad una sola Provincia.

Per ora gli basti questa mia dichiarazione, e si assicuri che non mancherò di fare il debito mio.

All'onorevole deputato Minolfi, il quale richiamò l'attenzione del Governo sulla Provincia di Caltanissetta, dirò lo stesso.

Io non so quali siano i mali di quell'amministrazione; ma nello presenti condizioni della legislazione nostra, la quale lascia intera libertà, e completa autonomia alle Province, al Governo rimane ben poco da fare.

Bisogna che i guai siano molto gravi perchè il Governo pigli l'iniziativa di un'inchiesta; nulla di manco, se il bisogno ci sarà, adempierò al doloroso dovere dello scioglimento del Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Ringrazio vivamente l'onorevole presidente del Consiglio delle parole affettuose con le quali ha ricordato la provincia di Basilicata: se egli le è legato da vincoli di grati ricordi, anch'essa non dimentica di averlo avuto a suo rappresentante.

Prendo atto delle sue promesse e mi auguro che possa mantenerle.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare leggo l'articolo 1.

“Le provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1890 il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:

“Caltanissetta, nella somma di lire 1,101,240.41, corrispondente a centesimi 99.9 sopra ogni lira di imposta principale;

“Chieti, nella somma di lire 827,000.00, corri-

spondente a centesimi 70 sopra ogni lira di imposta principale;

“Venezia, nella somma di lire 1,143,400.88, corrispondente a centesimi 60 sopra ogni lira di imposta principale;

“Vicenza, nella somma di lire 1,129,531.12, corrispondente a centesimi 55 sopra ogni lira di imposta principale.”

Metto a partito quest'articolo 1.

(*È approvato.*)

“Art. 2. La provincia di Potenza è autorizzata ad applicare una sovrimposta di centesimi 86 sopra ogni lira di imposta principale ogni anno dal 1890 al 1896 inclusivo.”

(*È approvato.*)

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge testè approvati. Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Alimèna — Amadei.

Baccarini — Baccelli Guido — Baglioni — Balostra — Barsanti — Basini — Basteris — Berti — Bertollo — Bianchi — Bonacci — Bonajuto — Bonasi — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Caetani — Canevaro — Capilongo — Cappelli — Carcano — Cavalieri — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Cocco-Ortu — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comin — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Francesco — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Giudice — De Lieto — De Risseis — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Ercole.

Fabrizj — Fagioli — Faina — Falsone — Farina Luigi — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Francica — Franzosini.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gamba — Gangitano — Garelli — Garibaldi Ricciotti — Geymet — Giampietro — Gianturco — Giolitti

— Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Guglielmi.

Imbriani Poerio — Indelicato — Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — Lay — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luchini Odoardo — Lucifero.

Maldini — Maranca-Antinori — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Gio. Battista — Marzin — Maurogonato — Mazza — Mel — Mellusi — Meyer — Miceli — Minolfi — Moneta — Mordini — Morelli — Morin.

Nasi — Nicolosi — Nicotera.

Odescalchi.

Pais-Serra — Palizzolo — Pandolfi — Panizza — Pantano — Papa — Paroncilli — Patamia — Pavoncelli — Penserini — Piacentini — Pianciani — Pignatelli — Plebano — Pozzolini — Puglia — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Rizzo — Rocco — Romano Giuseppe — Roncalli — Roux — Ruspoli.

Sacconi — Sagarriga — Salandra — Sanvitale — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Siacchi — Silvestri — Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Suardo.

Tabacchi — Taverna — Teti — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Trinchera — Trompeo — Turbiglio.

Valle — Vastarini-Cresi — Vollaro.

Zaini — Zeppa.

Sono in congedo:

Agliardi — Albini — Andolfato — Angeloni — Anzani — Arcoleo.

Badaloni — Badini — Baldini — Barazzuoli — Baroni — Barracco — Bastogi — Benedini — Bertolotti — Bobbio — Bonardi — Bonfadini — Borgatta — Borromeo — Bottini Enrico — Broccoli — Brunicardi — Bruschettoni — Buonomo — Buttini Carlo.

Caffero — Calvi — Canzi — Capoduro — Capozzi — Cardarelli — Cavalli — Cerruti — Cerulli — Chiaves — Chiesa — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Clementi — Coffari — Comini — Compagna — Conti — Cordopatri — Cuccia — Curati — Curioni.

D'Adda — De Bassecourt — De Mari — De Pazzi — De Rolland — Di Belgioioso — Di Breganze — Di Broglio — Di Collobiano — Di Gropello — Dini — Di Pisa.

Elia.

Fabbricotti — Fabris — Falconi — Faldella — Fili-Astolfone — Filopanti — Fornaciari.

Gaetani Roberto — Gandolfi — Gerardi — Gherardini — Giovannini — Giudici Gio. Battista — Gorio.

Lazzarini — Luchini Giovanni — Lugli — Lunghini — Luzi.

Maluta — Marcora — Marin — Martini Ferdinando — Massabò — Materi — Mensio — Merzario — Mocenni.

Nocito — Novelli.

Orsini-Baroni.

Panattoni — Parona — Pascolato — Passerini — Pavoni — Pellegrini — Pelosini — Pettriccione — Petroni Gian Domenico — Petronio — Peyrot — Picardi — Pierotti.

Racchia — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Rosano — Rubichi.

Sanguinetti Adolfo — Saporito — Sardi — Scarselli.

Torrigiani — Turi.

Ungaro.

Vayra — Vendramini — Villa — Villani.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Araldi — Armirotti.

Castelli — Coccapieller.

De Cristofaro.

Farina Nicola — Florena.

Genala — Gentili — Guglielmini.

Palitti — Plastino.

Sorrentino — Sprovieri.

Vigna.

Sono in missione:

Campi.

Ellena.

Finocchiaro-Aprile — Franzi.

Morra.

Velini.

Osservazioni e proposte sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Avverto la Camera che è stata distribuita la relazione intorno al disegno di legge: Pubblicazione delle leggi del regno nell'Eritrea e facoltà al Governo del Re di provvedere alla amministrazione della colonia; come pure è stata distribuita la relazione intorno al disegno di legge: Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini. Questi due disegni di legge

seguono il procedimento delle tre letture; perciò si dovrà stabilire la tornata in cui sarà proceduto alla seconda lettura di essi disegni di legge che la Camera ha deliberata.

Ieri la Camera mi ha fatto l'onore di deferirmi la nomina di un commissario della Giunta permanente che deve esaminare i disegni di legge per facoltà ai Comuni ed alle Provincie di eccedere la media della sovrimposta, in sostituzione dell'onorevole Salandra dimissionario.

Ora chiamo a far parte di questa Commissione l'onorevole Giovanelli.

Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, lo prego di voler dichiarare se e quando intenda rispondere alla interpellanza, presentata dall'onorevole Odiscalchi nella seduta di ieri, sul divieto dato dal prefetto di Milano per una riunione indetta dagli operai fornai allo scopo di discutere l'abolizione del lavoro notturno.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto l'interpellanza, ma, siccome è necessario che io assuma prima le relative informazioni presso le autorità locali, così dirò in altra seduta quando potrò rispondere.

Presidente. La Camera deve poi stabilire il giorno per la discussione della mozione presentata dall'onorevole Imbriani e da altri deputati nella seduta di mercoledì passato, la quale ha per scopo di sollecitare una legge che assicuri in modo efficace la garentia giuridica e civile che la società deve agli sventurati custoditi nei manicomi ed ai detenuti nelle carceri e nei luoghi di pena. Quale è l'avviso del Governo?

Crispi, presidente del Consiglio. Se fosse una interrogazione, risponderei subito, ma siccome si tratta di una mozione, propongo che sia iscritta nell'ordine del giorno dopo le interpellanze.

Presidente. Ha udito l'onorevole Imbriani?

Imbriani. Mi sembra che trattandosi di una mozione si possa inscrivere anche prima delle interpellanze.

Presidente. Se Ella lo richiede, interpellero la Camera, onorevole Imbriani.

Imbriani. No, no, signor presidente, non interPELLI la Camera, (*Si ride*) perchè un cenno di testa basta a non fare accettare una mia proposta.

Presidente. Non è esatto, onorevole Imbriani: Ella ha visto che la Camera ha accolto unanime una sua proposta in principio di seduta.

L'onorevole Imbriani ha inoltre presentata ieri una interpellanza, circa l'espulsione di alcuni giornalisti dall'Africa, che è presso a poco eguale all'interpellanza dell'onorevole Bonghi.

Crispi, presidente del Consiglio. E che l'onorevole Bonghi ha ritirata.

Presidente. Pregho l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Accetto l'interpellanza e propongo che sia iscritta nell'ordine del giorno dopo le altre interpellanze.

Presidente. Consente, onorevole Imbriani?

Imbriani. Sta bene.

Presidente. Rimane così stabilito.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo allo stato degli impiegati civili.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 40. Si passa all'articolo 41.

“ TITOLO VI. — *Delle punizioni.* — Art. 41. Le punizioni degli impiegati civili sono:

1. La censura;
2. La sospensione: di primo grado da cinque giorni a due mesi con perdita fino al terzo dello stipendio; di secondo grado da due mesi e un giorno ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;
3. La revocazione;
4. La destituzione.

“ Le punizioni si annotano nel registro di matricola. ”

(È approvato).

“ Art. 42. S' incorre nella censura: per negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

per insubordinazione, od eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

per assenza dall'ufficio non giustificata.

“ La censura toglie il diritto al congedo annuale ordinario e straordinario.

“ La censura è inflitta per iscritto dal ministro, udite le giustificazioni dell'impiegato.

“ La censura sarà sempre motivata.

“ L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola od allegate al medesimo. ”

Pozzolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzolini.

Pozzolini. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sopra il quinto capoverso di questo articolo 42 ove è detto: "La censura toglie il diritto al congedo annuale ordinario e straordinario." Con questa formula mi pare si ammetta implicitamente il diritto dell'impiegato al congedo. Ora, nella legge del 1863, della quale questa è una vera esplicazione, tal diritto non era riconosciuto. Perchè all'articolo 12 è detto che: "Gli impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi di Amministrazione, congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno." E però, in forza del presente articolo, una facoltà dell'Amministrazione si converte in un diritto dell'impiegato; ciò che non credo sia stato il pensiero nè del Governo, nè della Commissione.

Oltre a ciò, mentre da una parte è riconosciuto un diritto, che forse non si voleva riconoscere, dall'altra si toglie il diritto ad un congedo straordinario, a causa della censura.

Ora, in realtà ciò mi pare eccessivo; poichè vi sono parecchi casi, come la grave malattia, o la morte del padre, o della madre, nei quali giustizia vuole che anche all'impiegato che è incorso nella censura si accordi il congedo straordinario.

Quindi mi sembrerebbe opportuno introdurre qualche modificazione in questo comma quinto, nel senso che il congedo è una facoltà dell'Amministrazione e non un diritto dell'impiegato, e per togliere l'assoluto divieto di accordare il congedo straordinario all'impiegato incorso nelle censure per le gravi ragioni che ho indicate.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'osservazione fatta dall'onorevole Pozzolini è giusta in parte.

Quindi, se la Commissione non dissente, si potrebbe sostituire questa dizione: *La censura toglie il diritto a domandare il congedo, ecc.*

Per la seconda parte della sua osservazione convien ritenere che al superiore non è interdetto di concedere, in casi straordinari, i permessi che siano richiesti per ragioni di famiglia o per qualsiasi altro grave motivo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fagioli, relatore. La Commissione consente pienamente nell'emendamento proposto dal sotto-segretario di Stato dell'interno, per la considerazione che l'articolo 26 della legge stabilisce che rimangono pienamente in vigore le disposi-

zioni della legge del 1863 e quindi anche quelle che riguardano i congedi. Ora nella legge sui congedi è detto che l'impiegato ha diritto di chiedere, non di ottenere il congedo.

Quindi, affinchè la dizione sia più esatta e più corrispondente alle leggi che si vogliono mantenere, e giacchè oramai qualche modificazione si è fatta nel disegno di legge, è naturale che si dica *diritto a domandare il congedo* come è proposto dal sotto-segretario di Stato.

In quanto alla seconda osservazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato, mi associo interamente a lui.

Presidente. Allora il capoverso quinto dell'articolo 42 è modificato come segue:

"La censura toglie il diritto a domandare il congedo annuale ordinario e straordinario."

L'onorevole Pozzolini ha facoltà di parlare.

Pozzolini. Se lo si crede, toglierei la parola *straordinario*. Perchè, come dicevo prima, nel caso di una grave sventura domestica, come la morte o la grave malattia dei genitori, vorreste negare all'impiegato il congedo?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ho già detto che con questa disposizione non viene interdetto di accordare congedi che siano giustificati da imperiose necessità famigliari, da sventure domestiche o da altri gravi motivi.

Pozzolini. Sono disposto a cedere, ma c'è una contraddizione.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ma no.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 42, con la modificazione di cui ho dato lettura.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

"Art. 43. S'incorre nella sospensione di primo grado:

per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

per ritardo a restituirsi in ufficio dopo scaduto il congedo senza avere ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

per l'esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione incompatibile col decoro d'impiegato;

per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, poco rispetto verso i superiori, tolleranza di gravi abusi."

(È approvato).

“ Art. 44. S'incorre nella sospensione di secondo grado:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa a precedente sospensione;

per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato e della pubblica amministrazione;

per danni arrecati agl'interessi dello Stato, od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati per semplice trascuranza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

per inosservanza del segreto di ufficio;

per qualsiasi altra mancanza, che dimostri trasgressione dei doveri di ufficio per mire personali, o difetto di senso morale, d'imparzialità, di rettitudine. „

(È approvato).

“ Art. 45. I motivi della proposta di sospensione sono comunicati prima all'impiegato, il quale, entro il tempo assegnatogli, potrà dare in iscritto le sue giustificazioni, che devono essere presentate al ministro unitamente alla proposta di sospensione.

“ La sospensione è inflitta per decreto ministeriale. Per quella di secondo grado, sentito il Consiglio o la Commissione di disciplina. „

(È approvato).

“ Art. 46. La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata; ma non la esonerazione dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

“ Il tempo trascorso nella sospensione di secondo grado di cui all'articolo 44, non è computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo. „

(È approvato).

“ Art. 47. Incorre inoltre nella sospensione l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o rinviato a giudizio per delitto.

“ E può esservi soggetto quando si è rilasciato il mandato di comparizione per imputazione di delitto.

“ La sospensione in questi casi cessa in seguito dell'ordinanza di non farsi luogo a procedimento o della sentenza di assoluzione.

“ Durante la sospensione sarà corrisposta all'impiegato sospeso, ed ove sia detenuto, alla sua famiglia, una parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(È approvato).

“ Art. 48. Nei casi di procedimento penale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina l'impiegato, anche quando non sia stato condannato, se la ordinanza o la sentenza avrà dichiarato insufficienti gl'indizi di reità, o non costituire il fatto imputato un reato ai termini della legge, o prescritta, o in altro modo estinta l'azione penale.

“ L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina anche nei casi in cui non si possa procedere per difetto d'istanza privata. „

(È approvato).

“ Art. 49. L'impiegato condannato con sentenza irrevocabile, per qualsiasi reato, a pena restrittiva della libertà personale, incorre di diritto nella sospensione finchè non abbia espiata la pena; può però essere assegnata alla sua famiglia parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(È approvato).

“ Art. 50. S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale: per recidiva nelle mancanze che diedero causa alla sospensione di secondo grado;

per gravi abusi di autorità o di confidenza; per illecito uso od anche momentanea distrazione di somme amministrative o tenute in deposito;

per connivente tolleranza di tali mancanze commesse dall'impiegati dipendenti.

“ La revocazione dall'impiego è inflitta per decreto reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina. „

(È approvato).

“ Art. 51. La destituzione dall'impiego è inflitta per decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina, e indipendentemente dall'esercizio di ogni azione penale:

per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale od all'unità della patria;

per accettazione di doni o per qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio o da lui in qualsiasi modo sollecitati;

per violazione dolosa dei segreti d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati;

per propagazione dolosa di notizie che possono recar danno allo Stato o perturbazione della pubblica sicurezza;

“ Quando il decreto di revocazione o di destituzione non sia conforme al voto del Consiglio o della Commissione di disciplina, dev'essere motivato. ”

L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

Mel. La lettura di questo articolo mi fa nascere un dubbio, e perciò desidero uno schiarimento dal Governo, schiarimento che potrebbe forse parere superfluo.

Questo articolo determina i fatti per cui l'impiegato incorre nella destituzione dall'impiego. I fatti enumerati hanno, quale più, quale meno, una certa caratteristica di gravità e costituiscono anche materia di reati comuni o politici previsti dal vigente Codice penale.

Io nulla ho a ridire circa a questa enumerazione, in quanto che riconosco che chi si rende colpevole di una di queste azioni, si rende con ciò immeritevole di appartenere alla categoria dei funzionari stipendiati dallo Stato. Ma nè in questo articolo, ove parmi che tale statuizione avrebbe la sua vera sede, nè in altri successivi, si determinano gli effetti della destituzione dall'impiego, nei riguardi della pensione.

A questa che potrebbe sembrare una lacuna certamente provvede o questa od un'altra legge: non potendosi supporre una lacuna sopra un argomento di tanta importanza. Ad ogni modo il dubbio che io esprimo può essere subito dileguato da un'autorevole dichiarazione del Governo.

Onorevole sotto-segretario di Stato! la legge sulle pensioni degli impiegati civili 14 aprile 1864 all'articolo 32, dice così:

“ Il diritto alla pensione si perde: 1° per condanna a pena criminale; 2° per condanna a pena correzionale, per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione (reati che adesso sono stati rifiutati, con diverse dizioni, in questo articolo); 3° per *destituzione dall'impiego*, quando il ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione, nominata al principio di ogni anno, con decreto reale, composta ecc., e questa abbia avvisato che i motivi della destituzione siano tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione. ”

Fagioli, *relatore*. Chiedo di parlare.

Mel. Io domanderei se la garanzia che deriva

ad un impiegato, il quale abbia oltre 25 anni di servizio ed abbia quindi acquisito il diritto alla pensione, e per le ritenzioni fattegli sullo stipendio, e per la diuturnità del servizio prestato, se questa garanzia, costituita dal fatto che una Commissione di disciplina debba avvisare se i motivi per cui detto impiegato è meritevole d'incorrere nella destituzione dall'impiego, valgano anche a privarlo del diritto alla pensione, se questa garanzia dico rimanga impregiudicata, di fronte alla presente legge. Perocchè io potrei, fra le altre, fare la supposizione, per esempio, di un impiegato il quale, trovandosi di avere prestato un servizio per trenta anni e più, in un momento di esasperazione, vedendosi forse preso di mira dai propri superiori o colpito da un atto ingiusto o danneggiato nella carriera da uno di quegli atti di favoritismo che pur troppo non sono infrequenti nelle nostre e in tutte le Amministrazioni, esca in qualche invettiva, in qualcuna di quelle proposizioni inconsulte che offendono le istituzioni, imprecaando, per esempio, alle Camere legislative che, o hanno fatto una determinata legge ch'egli stimi lesiva dei suoi diritti, o che non sanno o non vogliono rimediare a certi abusi, ecc.

Ora, io vorrei sapere se questo semplice fatto, che lo elimina dalla classe degli impiegati, e può anche dar luogo ad una azione penale, possa portare eziandio alla perdita del diritto alla pensione; ciò che sarebbe veramente enorme ed anche poco umano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Allo schiarimento domandato dall'onorevole Mel risponde l'articolo 26 già votato, il quale mantiene integralmente in vigore la legge sulle pensioni.

L'onorevole Mel può esser certo che la garanzia di cui ha fatto cenno, sarà osservata scrupolosamente; nè egli può temere che sia eccessivo il rigore della Commissione consultiva.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Giacchè si è cominciato a parlare su questo articolo, farò anch'io una breve raccomandazione.

Io non ho da eccepire alle disposizioni in esso comprese; solo mi sembrano troppo esclusive. Io non posso comprendere come per un'offesa fatta, spesso poco accertamente e forse anche non sempre intenzionalmente, per un discorso *inter pocula* non bene interpretato, non vi sia altra pena mi-

nore della destituzione. Io vorrei che anche per queste mancanze ci fosse una serie di punizioni. Non so perchè, se ad un impiegato scapperà detto qualcosa di poco garbato verso il Parlamento, debba essere subito destituito.

In ogni caso è il Governo e la Commissione di disciplina che devono giudicare; dunque, prima di rovinare un uomo per cose di minima importanza, che non mettono in pericolo nè le istituzioni nè la Famiglia reale, si faccia almeno una graduatoria di pene minori.

Anche il Codice penale stabilisce una graduatoria per questo genere di mancanze. Che per gli impiegati, come impiegati, non ci sia altro che la pena massima della destituzione, mi pare un po' troppo. Si può anche incorrere in qualche errore di giudizio ed eccedere con la pena la gravità del peccato commesso.

Io perciò raccomando all'onorevole Commissione ed al Governo di esaminare se non sia troppo rigido quest'articolo. Io non escludo niente di quello che c'è nell'articolo, ma vorrei di più una graduatoria che cominciasse da qualche cosa di meno che dal voler la rovina dell'individuo. Non dico altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. La Commissione non ha nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato relativamente alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mel; ricorda soltanto che questa questione fu già trattata nella prima tornata per la discussione di questa legge, in cui l'onorevole Chiaia fece interpellanza su questo stesso soggetto. Ed anche allora fu fatto presente che, rimanendo ferma ed invulnerata in ogni sua parte la legge sulle pensioni, rimanevano quindi tutte le garanzie di quella legge stessa, per modo che non si dovesse ritenere che la revocazione, nuova forma di punizione introdotta con questa legge, portasse per conseguenza in nessun caso la perdita della pensione. La destituzione porta con sé la revocazione; ma allora appunto interviene il concorso di quella Commissione che deve giudicare se, ammessa appunto la destituzione, il caso sia così grave da portare come conseguenza la perdita di ogni diritto alla pensione.

All'onorevole Baccarini rispondo semplicemente questo: che l'articolo 51 infligge quella pena che è certamente molto grave, ma sopra deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina. Io quindi credo che quando si deferisce la cosa al Consiglio dei ministri ed alla Commissione amministrativa di disciplina, la quale, come l'onorevole

Baccarini sa, è composta di alti funzionari appartenenti alla Corte dei conti, alla Corte di appello ed all'alta Magistratura amministrativa, si possa avere la tranquillante sicurezza che questi Corpi non crederanno degno di destituzione qualunque materiale fatto, ma quel fatto che abbia una tal gravità da esser considerato come meritevole della più severa tra le pene portate da questo disegno di legge. Del resto è così di tutti i reati: chi ne giudica, naturalmente deve ponderare con equa lance il fatto che è attribuito, e non soltanto la obiettività materiale del fatto che porta ad una sentenza di condanna nei giudizi ordinari; tanto più, in quanto che dove c'è tanta discrezionalità di giudizio amministrativo, tanto meno la severa obiettività del fatto può condurre all'applicazione di una così grave pena; e sarà soltanto il fatto considerato dal Consiglio dei ministri, e dalla Commissione amministrativa quando si presenterà in condizioni tali, rispetto all'intenzione dell'agente, ed al fatto stesso, da rendere necessaria la più grave delle punizioni.

C'è poi un'altra cosa che questa destituzione non porterà la perdita del diritto a pensione se non l'avrà esaminata una seconda volta un'altra Commissione di alti funzionari stabilita per legge a garanzia dell'impiegato; la quale valutando a sua volta la gravità del fatto obiettivamente, ed in rapporto all'agente che lo ha commesso ed all'intenzione sua, vedrà se la destituzione possa produrre anche l'altro effetto accessorio della perdita del diritto a pensione.

Io quindi vorrei pregare l'onorevole Baccarini di volersi persuadere che questo pericolo per gli impiegati è scongiurato da tutte queste garanzie sulla valutazione dell'importanza del fatto, prima che si possa venire all'applicazione della pena minacciata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha voluto dare, ma mi rincresce di non potermi persuadere delle sue ragioni.

Il dire che il fatto si sottopone al giudizio del Consiglio dei ministri e che quest'alto Corpo darà certamente un giudizio *ex informata conscientia*, mi permetta, è proprio non conoscere come procedano le cose nel Consiglio dei ministri.

Fagioli, relatore. Infatti, io non ci sono mai stato.

Baccarini. Io ho la disgrazia di esserci stato. Nel Consiglio dei ministri, in materia di persone, prevale l'opinione del ministro interessato, il quale ministro interessato 95 volte su 100 porta il giu-

dizio della Commissione che ha fatto il suo rapporto. La qual Commissione è la sola che sarà in grado di poter veramente esaminare l'importanza dei rapporti fatti contro un *travet* qualunque; nè so se uno scrivano di Trapani possa arrivare al Consiglio dei ministri (*Uarità*); non la capisco, è un'anticaglia di amministrazione (*Sivide*), che io non capisco.

Dunque pigliamo le cose come sono, e rimaniamo là. In questa Commissione più ci saranno impiegati superiori e meno arriveranno a conoscere i difetti degli inferiori.

E poi su che cosa giudica essa? Sul rapporto di una guardia di pubblica sicurezza; perchè tutta quanta la grande istruttoria finisce là, finisce davanti ad una Commissione amministrativa, come finisce davanti ai tribunali. Non c'è altra via.

Fagioli, relatore. No, c'è un appello al Consiglio di Stato.

Baccarini. Questa è tutta roba burocratica. L'origine della condanna non è altro che la denuncia d'una guardia di questura; perchè chi vuole che vada a denunciare il delitto, che è contemplato in questo articolo? È la stessa origine della denuncia avanti ai tribunali. Io trovo che le due denunce saranno contemporanee, una per il Codice penale, l'altra in via amministrativa; perchè veramente non capirei che uno debba esser destituito per questo dall'ufficio, senza esser deferito all'autorità giudiziaria; perchè se ha commesso un delitto, bisogna che vada davanti anche al tribunale.

Ora davanti al Codice penale quale sarà la risoluzione? Sarà questa; che secondo il Codice, chi si trovi in quella condizione sarà passibile della pena dai 3 mesi ai 5 anni; almeno una graduatoria c'è. Invece qui col volere la testa anche di un ubriaco (perchè questa sarà la normale di questi fatti) che cosa farete? Metterete questa Commissione a contrastare con la sua coscienza, e niente niente che ci sia un po' d'incertezza nei rapporti, o un po' di raccomandazione... andiamo via, il mondo è fatto così; un po' d'insistenza, di pietà per la famiglia, finirà per non condannarlo perchè la pena sarebbe soverchia, finirà per non far niente, ciò che equivarrà quasi a dare un premio.

Io dunque, pur lasciando l'estremo grado, vorrei che la pena fosse graduata in maniera da potersi applicare. Secondo il mio sistema, sopra dieci casi se ne colpiscono otto, secondo questo non se ne colpiscono che due. Si colpiranno giustamente anche i due, ma gli altri otto dalla gente che ab-

bia della coscienza non saranno condannati. Del resto facciano come credono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

Marchiori. Vorrei fare una osservazione sulle considerazioni dell'onorevole Baccarini sopra questo articolo, se non fosse esatta, potrà correggermi e lui e la Commissione o il Governo. Le pene che infliggiamo per i reati contemplati in questo articolo di legge non rappresentano che un massimo. Questi reati possono essere colpiti con la destituzione, ma non credo sia prescrizione tassativa assoluta, e non escluda una graduatoria di pene, graduatoria che credo implicita anche nelle altre disposizioni disciplinari.

Baccarini. Allora lo si dica.

Marchiori. Questa è la mia convinzione; e aggiungo un'altra considerazione. L'onorevole Baccarini ha detto: badate, vedrete domani quanti impiegati dovranno essere destituiti; badate, bisogna esserci stati nelle amministrazioni; ed ha soggiunto essere stata disgrazia per lui esserci stato cinque anni. Non ripeterò le sue frasi, ho avuto l'onore di far parte del Governo, e vi ho fatto una certa conoscenza degli ordini e costumi amministrativi. Crede proprio sul serio che ci sia nell'amministrazione una tendenza alla severità contro l'impiegato? Se dovessi dire la verità a me pare che ci sia proprio un'opposta tendenza; è così grande lo spirito di umanità e così debole il vincolo della disciplina che qualche volta si arriva al punto di danneggiare il servizio. Perchè dobbiamo togliere che quando vi sono reati di questo genere, si arrivi anche fino alla destituzione? Ma è cosa degna, è cosa conveniente che un impiegato in pubblici ritrovi, anche se la frase sfugge dal labbro in un momento di ebbrezza o nell'allegria della compagnia, sfugga alla pena? Prego l'onorevole Baccarini e gli onorevoli colleghi a considerare se non sia di immenso danno il vedere nel paese coloro che servono lo Stato e che pure sono solleciti allo stipendio, non avere la coscienza dei loro doveri di fronte a questo Stato ed alla legalità dei pubblici poteri?

Mi pare che sia una perturbazione per la coscienza del paese questo vedere i funzionari del Governo con eccessiva facilità ingiurare tal fatta il Parlamento, salire con la critica e l'offesa perfino alla reggia? Io, se debbo dire il vero, non scorgo i pericoli accennati dall'onorevole Baccarini; non si sarà crudeli, non ne dubiti, contro gli impiegati che commettono tal genere di reati. Il passato non giustifica la sua affermazione. Trovo conveniente, trovo necessario, che nelle punizioni

si comprenda tassativamente questa specie di reati poichè si tratta di grave colpa che perturba il senso morale delle popolazioni e lasciata passare senza punizione avrebbe conseguenze assai più dannose di quelle che non appariscano a prima vista.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Non posso lasciare la Camera sotto l'impressione delle ultime dichiarazioni dell'onorevole Marchiori, il quale può dire queste cose per altri, ma non per me.

Marchiori. Non le ho dette per lei.

Baccarini. Io non ho domandato che si lusinghi in favore di chi offende le istituzioni, onorevole Marchiori.

Io ho detto: lasciate quella disposizione; ma, più draconiano di lui, voglio una punizione anche nel caso che non si debba arrivare alla punizione da lui voluta; ecco quello che voglio.

Io ne ho puniti parecchi, onorevole Marchiori, senza Commissioni e senza Consiglio di ministri; ed anche destituiti, e, se ne vuole i nomi, mi è facile darglieli. Dunque non è che io voglia sopprimere questa pena, io voglio che sia graduata in maniera che si possano colpire i falli minori.

Fra me e l'onorevole Marchiori la differenza è questa: che egli crede che con questo articolo ciò si possa ottenere, ed io non lo credo, perchè l'articolo non ammette la scelta, ma dice che si destituisce l'impiegato. Dunque o destituito o nulla. Se vogliono una graduatoria, abbiano la compiacenza di scriverla; invece di dire: "la destituzione dall'impiego", dicano, come si dice sempre "la sospensione, l'ammonizione, o la destituzione dall'impiego." Con poche parole si accomoda tutto. Se non vogliono, per me sono indifferente.

Io ho fatto le mie osservazioni; se non le accettano si divertano pure a fare delle leggi, che nessuno capisce.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno. Sono d'accordo con l'onorevole Baccarini in una cosa soltanto, vale a dire che questo articolo 51 contempla la destituzione come pena sempre ed esclusivamente applicabile nei casi indicati.

Su questo punto l'onorevole Marchiori ha una opinione diversa, nella quale non posso convenire.

In tutto il resto dissento dall'onorevole Baccarini.

In primo luogo sono molte e serie le garanzie che si danno all'impiegato, giacchè per infliggere la destituzione si richiede non solo il parere del

Consiglio di disciplina, ma anche una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Chechè ne dica l'onorevole Baccarini, io debbo ritenere che il Consiglio dei ministri delibera sempre con piena conoscenza di causa.

Ma poi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri è aperto il ricorso al Consiglio di Stato; il quale, giova notarlo, non è chiamato soltanto a decidere intorno alle possibili violazioni della legge o al possibile eccesso di potere, ma altresì a conoscere del merito della questione. Così infatti dispone l'articolo 56:

" Il Consiglio di Stato decide anche sul merito del provvedimento:

1. quando trattasi di contestazioni relative alla formazine del ruolo di anzianità ed anche di assimilazione, di cui all'articolo 6;

2. quando, a seguito di provvedimento disciplinare fu pronunciata la sospensione di secondo grado, la revocazione o la destituzione dall'impiego. "

Può così provvedere alla tutela del proprio diritto la parte che si pretende lesa dalla deliberazione. Parmi che maggiori garanzie non si possano stabilire; e parmi altresì che da tali garanzie derivi la certezza morale che la destituzione si applicherà sempre in casi di grave responsabilità.

Quanto poi al comminare la destituzione per i fatti contemplati dall'articolo 51, rispondo all'onorevole Baccarini che non so comprendere come per fatti che il Codice penale qualifica reati, la legge amministrativa possa non comminare la pena più grave.

Per queste ragioni l'emendamento Baccarini non può essere accettato.

Presidente. Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo 51.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

" Art. 52. S' incorre nella destituzione:

per qualsiasi condanna riportata per delitto di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, peculato o altro delitto che costituisca mancanza all'onore;

per qualsiasi condanna che porti con sè l'interdizione dai pubblici uffici o la sorveglianza speciale della polizia. "

" Art. 53. I decreti di sospensione di secondo grado, di revocazione, o di destituzione saranno comunicati all'impiegato con l'indicazione dei motivi che li hanno determinati. "

“ Art. 54. L'impiegato revocato o destituito per le cause indicate negli articoli 59 e 51, non può essere riammesso in servizio, a meno che, sentito il Consiglio o la Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti od erronei gli addebiti che servirono di base al provvedimento a di lui riguardo. ”

“ TITOLO VII. — *Dei reclami al Consiglio di Stato.* — Art. 55. Spetta al Consiglio di Stato decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro qualsiasi provvedimento disciplinare e contro i provvedimenti amministrativi, i quali debbano essere preceduti dal parere del Consiglio o della Commissione amministrativa, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria o della Corte dei conti. ”

“ Art. 56. Il Consiglio di Stato decide anche sul merito del provvedimento :

1. quando trattasi di contestazioni relative alla formazione del ruolo di anzianità ed anche di assimilazione, di cui all'articolo 6 ;

2. quando, a seguito di provvedimento disciplinare, fu pronunciata la sospensione di secondo grado, la revocazione o la destituzione dall'impiego. ”

“ Art. 57. Il ricorso si presenta sotto pena di decadenza, fra trenta giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 53.

“ La relazione e la discussione del ricorso seguono in Camera di Consiglio; il ricorrente può presentare difese a voce o in iscritto, e può delegare chi lo rappresenti od assista. ”

“ TITOLO VIII. — *Disposizioni finali.* Art. 58. Le disposizioni dell'articolo 24 non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai ministri della guerra e della marina, quando abbiano grado militare od assimilato a quelli dell'esercito o dell'armata. ”

(Sono approvati senza discussione).

Do lettura dell'articolo 59.

“ Gli scrivani ed i diurnisti, regolarmente ammessi, che si troveranno in servizio al momento della pubblicazione di questa legge, e abbiano due anni di continuato servizio, dopo aver dato prova di capacità, per mezzo di un esame dovranno essere preferiti agli estranei nel conferimento di impieghi nell'ufficio nel quale hanno servito, senza riguardo alla loro età e senza bisogno della presentazione dei certificati di licenza di ginnasio o di scuole tecniche. ”

Diversi oratori sono iscritti per parlare su que-

st'articolo, e sono stati presentati alcuni emendamenti. L'onorevole Levi poi si è iscritto per presentare una proposta sospensiva.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Poichè l'onorevole Levi propone la sospensiva a proposito dell'articolo 59, si potrebbe rimandarne in ultimo la discussione, procedendo innanzi nell'esame degli altri articoli.

Presidente. Si potrebbe infatti decidere la sospensiva su questo e discutere gli altri articoli.

L'onorevole Levi ha facoltà di parlare.

Levi. Io non intendevo di fare nessuna proposta che pregiudicasse l'andamento del rimanente della legge; soltanto, dopo la modificazione che la Commissione, d'accordo col Governo, ha proposto, e la Camera approvato, all'articolo 14, mi pare che resterebbe intralciata l'applicazione dell'articolo 59, che per lo meno avrebbe bisogno di un coordinamento.

Dunque io, senza proporre la sospensiva, pregherei la Camera e il Governo di accogliere l'idea di rimandare quest'articolo alla Commissione per il coordinamento, continuando a discutere, se vogliamo, gli altri articoli.

Presidente. Dunque l'onorevole Levi propone che si sospenda ogni deliberazione su questo articolo, e lo si rimandi alla Commissione; tanto più che sono stati presentati alcuni emendamenti.

La sospensiva vuol esser decisa prima di entrare nel merito.

L'onorevole Cavalletto ha chiesto di parlare. Sulla sospensiva o nel merito?

Cavalletto. Io credo che interessi che questa legge venga presto approvata. Sono molti anni che si desidera una legge sullo stato degli impiegati. Perchè la sospensiva?... (*Molti deputati chiedono di parlare.*)

Presidente. Trattiamo la sospensiva soltanto. Non confondiamo le questioni!

Cavalletto. Io credo che urga che questa legge sia approvata: non si deve sospendere affatto.

Presidente. L'onorevole Torraca ha facoltà di parlare.

Torraca. A me pare necessario che questo articolo sia rimesso alla Commissione per un nuovo esame. Come possiamo noi approvarlo, se la Commissione, che dovrebbe essere sicura del significato, dell'estensione, dell'intendimento di esso, ne dà già una interpretazione dubitativa? Essa esamina alcuni quesiti relativi al senso dell'articolo, ed a tali quesiti risponde soltanto che crede e si augura sia quello il concetto dell'arti-

colo. Come si può deliberare su di una proposta della quale la stessa Commissione non sa quale siano il significato e l'estensione? Questo solo basta per far approvare dalla Camera il rinvio, poichè la Commissione sappia bene essa per la prima quello che propone, e sappia poi la Camera quello che deve deliberare. Dia la Commissione una interpretazione chiara e precisa all'articolo, e ce la dia con un'altra formula, sulla quale non vi siano dubbi.

Presidente. Per non fare una questione oziosa, siccome vi sono due emendamenti, se la Commissione vuole valersi del diritto che le dà il regolamento che gli emendamenti le debbano essere presentati per poi riferire su di essi, la sospensiva viene di diritto.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fagioli, relatore. Io aveva chiesto di parlare per fare questa dichiarazione.

La Commissione quando ebbe tra mano questo disegno di legge s'ispirò, come è detto chiaramente nella relazione, al desiderio di condurlo sollecitamente in porto, dacchè era stato per due volte votato ed approvato dal Senato nei termini in cui veniva presentato alla Camera, e dacchè sostanzialmente corrispondeva ad altri moltissimi disegni accolti dalla Camera e dal Senato, salvo tenui modificazioni di forma.

Però la Commissione non ha negato che qualcuno di questi articoli non fosse concepito in maniera da far nascere dei dubbi. Espresi questi dubbi, cercò di dare ad essi la soluzione che le parve più conveniente. Così è accaduto per questo articolo 59. La Commissione aveva già osservato nel riferire su questo articolo, che a dire il vero poteva portare degli inconvenienti, poichè non si trattava di tutta la classe degli straordinari; e si riservava di chiedere uno schiarimento al Governo davanti alla Camera, quando fosse venuto in discussione quest'articolo.

Osservava ancora che col dirsi *regolarmente ammessi in servizio* si poteva dubitare che si trattasse soltanto di quegli straordinari i quali furono ammessi in seguito ad un decreto registrato dalla Corte dei conti, giusta la disposizione della legge del 1871. In conseguenza diceva che era suo avviso che una volta che volevasi provvedere alla condizione di questi straordinari, si dovesse adottare l'interpretazione che meglio li favoriva, e cioè ritenere il possesso di stato di questo personale che funzionava regolarmente da molti anni; ma non disconosceva che il dubbio potesse sorgere dal modo come era concepito l'ar-

ticolo, e si riservava di chiarirlo, pur mantenendo quella dicitura davanti alla Camera.

Ma questi scrupoli che la Commissione si imponeva allorché credeva che la Camera desiderasse di approvare la legge tal quale, senza farla ritornare al Senato, cessano dal momento che la Camera ha creduto di votare due o tre emendamenti al disegno di legge. Votati questi, pare necessario anche alla Commissione che questi dubbi sollevati a proposito dell'articolo 59 siano chiariti con una dicitura che non apra più adito a dubitazione alcuna.

Nè questo solo; ma debbo far presente alla Camera che c'era un articolo 14 al quale ne fu sostituito un altro; e che per effetto di esso quel margine che prima rimaneva assegnato alle aspirazioni di questi straordinari è stato in parte ristretto; e per conseguenza oggi questo *fanno*, come diceva l'onorevole Plebano l'altro ieri, si è ristretto. Quindi bisogna necessariamente che la forma dell'articolo si concateni con quella dell'altro articolo già approvato.

Dopo queste considerazioni, io dichiaro che la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare, anzi accetta ben volentieri, il differimento che viene proposto allo scopo di trovare una forma che tolga quei dubbii che si sono sollevati.

Presidente. L'onorevole Papa aveva chiesto di parlare.

E presente?

Papa. Sì; ma vi rinuncio, dopo udite le dichiarazioni del relatore.

Presidente. L'onorevole Del Giudice ha facoltà di parlare.

Del Giudice. La cedo all'onorevole Baccarini.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Io faccio plauso alla Commissione di aver accettato di esaminare nuovamente l'articolo; soltanto vorrei pregarla di considerare se non sarebbe utile di farne prima la discussione; perchè dalla discussione la Commissione potrà trarre norma per coordinare l'articolo. Altrimenti che cosa accadrà? Che si presenterà una forma di articolo, sulla quale bisognerà ritornare più di quello che ora si discuterebbe. Sicchè sentire le osservazioni su quest'articolo mi pare utile; e la Commissione ed il Governo ne terranno poi quel conto che crederanno. Sarà più facile così di concludere sollecitamente.

Presidente. Se si deve entrare nella discussione, spetta di parlare per primo all'onorevole Baccarini e quindi all'onorevole Florenzano.

Florenzano. Io desidero parlare sulla sospensiva.

Presidente. L'onorevole Florenzano ha facoltà di parlare.

Florenzano. Certa cosa è che il disegno di legge acquisito alla Camera è quello che abbiamo dinanzi. Avrei compreso la sospensiva proposta dall'onorevole Fortis....

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Da me?

Florenzano. Scusi. Dico la proposta di rimettere la discussione dell'articolo 59 fin dopo esaurita la legge. Ed in questo consentirei.

Ma questa volta si tratta di rimettere questo articolo alla Commissione per il coordinamento, dopo alcune modificazioni che sono state apportate ad un altro articolo. A ciò mi oppongo, e mi associo alle cose dette dall'onorevole Baccarini, perchè la Commissione nulla di nuovo ha detto ora e nulla saprebbe dire fuori di quello che ha esposto nella relazione. Sarà perciò utile che essa senta prima le osservazioni della Camera.

Presidente. Se l'onorevole Levi persiste nella sospensiva, io devo metterla ai voti. Onorevole Levi?...

Levi. Io ringrazio la Commissione ed il Governo di aver accettato la proposta di rimettere questo articolo alla Commissione pel coordinamento reso necessario dalle modificazioni apportate dalla Commissione e dal Governo all'articolo 14.

Credo che l'ora tarda non permetta di fare una così larga discussione (sono già le sei), che porti tanta luce, da far sì che l'articolo riesca di soddisfazione di tutti. Quando il Governo e la Commissione avranno preso norma da quello che si è detto dell'articolo 14 e dagli emendamenti che sono stati presentati e che i colleghi potranno anche presentare alla Presidenza perchè li rimetta alla Commissione, si potrà addivenire alla discussione dell'articolo... (*Rumori*).

Presidente. Ho già detto che, essendovi degli emendamenti presentati, la Commissione ha diritto di chiedere che lo siano rimessi, per riferirne dopo. Soltanto rimane a decidere quando la Commissione debba riferire, se domani o in altra seduta.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno. Non suppongo che, a proposito di questo articolo 59 che riflette gli straordinari, possano sorgere questioni così importanti da richiedere una lunga discussione. Le opinioni possono essere divise, ma le questioni non sono difficili. Io sono persuaso che gli intendimenti dei diversi

oratori appariranno assai chiaramente dai diversi emendamenti.

L'onorevole relatore ha domandato a termini del regolamento che siano rimessi alla Commissione i proposti emendamenti, per aver agio e tempo di esaminarli e riferire in proposito. Ciò dovendosi concedere, come di diritto, parmi che sarebbe prematura ed oziosa una discussione che si dovrebbe poi ripetere... (*Rumori*).

Non sapendo quali emendamenti potrà accettare la Commissione e quale sarà il nuovo testo dell'articolo, corriamo il rischio di fare due volte la discussione.

Prego perciò la Camera di accettare la proposta sospensiva, nel senso indicato dal relatore della Commissione: vale a dire, che alla Commissione siano comunicati gli emendamenti proposti all'articolo 59, e che essa dica in qual termine assume di riferire. Dal canto mio vorrei rivolgere alla Commissione la preghiera di riferir domani, in principio di seduta. (*No! no!*)

Ma perchè no? Non posso supporre che questa sospensiva nasconda il proposito di procrastinare l'approvazione della legge.

La cosa potrebbe essere, come suol' dirsi, liquidata in brevissimo tempo.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Io mi rassegno a quella qualunque decisione che verranno prendere la Commissione, il Governo e la Camera. Ma mi permetto di osservare che sempre fu costume di discutere gli articoli (*È vero! è vero!*), ai quali si proponevano degli emendamenti che sono rimessi alla Commissione o per deliberazione della Camera o per desiderio della Commissione stessa.

L'onorevole sotto-segretario di Stato dice che crede che non sarà il caso di fare una discussione di grande importanza sul merito di questo articolo. Io mi permetto di dubitarne: intanto, per conto mio, ritengo che non sarà una discussione importante per lo svolgimento, ma lo sarà per gli argomenti che si dovranno esaminare. E lo dimostrerò subito, se l'onorevole presidente mi concede due minuti.

Qui intanto una gravissima questione la vedo nella questione del *servizio regolare*. Sono molte migliaia d'impiegati, non mi ricordo bene il numero.... (*All'onorevole Florenzano*) Quanti sono? (*L'onorevole Florenzano risponde*) Trentamila straordinari. (*Ooh! oh!*) Almeno lo dice lui. (*Si ride*).

Florenzano. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Harità*).

Baccarini. Abbiamo pazienza! L'onorevole Florenzano si sbizzarrirà poi quanto vuole con le cifre. (*Si ride*).

Certo che la spesa complessiva di tutto il personale, che non è d'impiegati di ruolo, è di 24 milioni. (*Senso*).

Florenzano. È vero!

Baccarini. In questa cifra figurano bensì per la metà impiegati postali, fattorini, procacci, ecc. Ma anche questi sono impiegati straordinari; si chiamano così.

Dunque questo affare del servizio *regolare o non regolare*, secondo che è registrato o non registrato alla Corte dei conti, è affare di gravissima importanza, ed è una delle questioni.

L'altra questione è quella delle pensioni. Perché, se voi volete regolare le sorte d'impiegati che hanno già quindici o venti anni di servizio (ce ne sono che hanno venti anni di servizio; chiamatelo pure straordinario, ma che riconoscete conferir loro diritto ad un posto normale) resta ad esaminare (ed è uno degli emendamenti proposti) se non sia il caso di metterla in rapporto con la legge delle pensioni in una maniera qualunque. Dunque è un'altra questione anche questa, e mi pare che negli emendamenti presentati fino ad ora non ci sia nulla per risolverla.

La terza questione è quella che mette per mezzo di un esame stabilito in questo articolo 59 gli impiegati straordinari con molti anni di servizio in confronto coi nuovi arrivati.

A me parrebbe che l'esame, dato che si voglia mantenere, dovrebbe essere solo di idoneità per una graduatoria fra di loro, ma non un esame di confronto dei vecchi con i giovani, che, freschi di studii, venendo a concorrere, sarebbero sicuri di portar via tutti i posti.

Vedete adunque quante questioni; e c'è poi anche una quantità di questioni subordinate, gravissima quella degli stipendi, perchè, per esempio, io non capisco una legge per regolare la posizione degli impiegati, e la esistenza alla prefettura di Roma di impiegati straordinari con 46 lire al mese di stipendio. Via, questo non si comprende davvero. Ed anche questa è una delle molte cose che vanno regolate quando si vuol dare un diritto di entrata in un servizio stabile a della gente che ora si trova in una condizione tutt'altro che sicura. Tantochè, per quanto possa essere importante venire a capo di questa legge, io credo che, essendo ormai più di venti anni che se ne parla, si possa aspettare ancora un mese; e che gli impiegati non si inquieteranno se non sarà approvata ora, subito, dalla Camera.

Presidente. Se la Camera intende che la Commissione debba riferire nella seduta di domani e che immediatamente si faccia la discussione, allora può essere inutile incominciare la discussione sin da ora. Ma se la Camera invece ritiene che si debba sospendere ogni discussione su questo articolo e rimetterla ad altra seduta, allora evidentemente il discutere ora non gioverebbe a nulla.

Bisogna conoscer quale sia, prima di tutto, la intenzione del Governo. Ma per domani l'ordine del giorno è già stabilito con lo svolgimento delle interpellanze.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Prima di tutto voglio osservare all'onorevole Baccarini che il fare una discussione oggi ed un'altra domani, sullo stesso argomento, è una vera superfluità. Non dico che non si debba fare, ma sostengo che faremmo cosa inutile.

E mi si deve concedere che il fare una discussione in merito ad un articolo di legge, suppone necessariamente che il testo di questo articolo sia determinato. Dal momento che il testo dell'articolo dovrà essere probabilmente modificato; dal momento che le varie opinioni hanno potuto manifestarsi cogli emendamenti, a me pare che sia più semplice e naturale attendere che la Commissione ci dia il testo preciso dell'articolo per poi discuterlo.

Prego la Commissione e la Camera ed anche l'onorevole presidente di accettare il rinvio a domani in principio di seduta.

Dalla relazione della Commissione la Camera prenderà norma per continuare o sospendere la discussione. Sapremo domani se alla Commissione occorre un maggior tempo per formulare la sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano per un fatto personale; che mi pare non abbia ragione di essere. (*ilarità*).

Florenzano. Non son io certamente che possa desiderare una duplicazione di discussione come crede l'onorevole sotto-segretario di Stato; ma io sono sicuro che rimettendo questo articolo 59 agli studi di poche ore della Commissione, noi domani non potremo che avere una seconda edizione più o meno riveduta e corretta di questo medesimo articolo. Perciò credo indispensabile di cominciare la discussione; e tanto più lo credo, in quantochè a due cifre che ho citate, l'una riflettente il numero, l'altra riflettente la spesa, si è sorriso. (*Oh! oh!*)

Io dico, o signori, che non è lecito di sorridere (*Si ride*). Quando la Commissione non ha detto nessuna parola illustrativa delle questioni, quando nella relazione del Ministero non vi è nessuna parola che le riguardi, la verità sull'articolo 59 non potrà risultare che da una discussione la quale, dovrà farsi da tutti coloro che si sono presa la briga di studiare l'argomento.

Ondo credo che ciò non sarà inutile; anzi agevolerà la discussione.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di dichiarare se la Commissione può prendere impegno di riferire domani in principio di seduta.

Fagioli, relatore. Io sono dolente di privare la Camera dei dotti discorsi del mio carissimo amico Florenzano, e degli importanti dati statistici che egli aveva da fornire. La Commissione aveva fatto ricerca di dati statistici e ne ha messe 3 o 4 tabelle, e ne aggiungerà anche altre, perchè le aveva preparate; soltanto non aveva credute, allo stato della questione, di ingrossare di troppo la relazione.

Tuttavia la Commissione è nel suo diritto regolamentare quando dice che di fronte a tutti gli emendamenti che sono stati presentati non si sente di riferire immediatamente. Ha bisogno di ponderarli tutti, non solo per riferire su essi, come ho detto già, ma anche per coordinare questo articolo con l'articolo 14 modificato. Essa quindi chiede, valendosi di questo diritto, che le sia rimesso l'articolo con tutti gli emendamenti che sono stati presentati; e poi presenterà quella soluzione che crederà conveniente, e se si sarà ingannata la Camera correggerà col suo voto.

Debbo anche una parola all'onorevole Baccarini. Egli accennava ad una gravissima questione, che, una volta che si deve studiare di nuovo questo articolo, è bene risolvere. Io mi credo in dovere di assicurare l'onorevole Baccarini che tutte le questioni erano già in istudio, e che furono lasciate in sospenso per il solo concetto di lasciare intatta la legge e portarla rapidamente in porto, se fosse stato possibile. Ora che vengono, bisogna esaminarle.

Viene ora la questione del modo. L'onorevole sotto-segretario di Stato vorrebbe che la Commissione, domani presentasse la sua relazione.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Se è possibile, prego.

Fagioli, relatore. Io vorrei fare qualunque cosa per soddisfare questo desiderio cortese del rappresentante del Governo; ma, io dico francamente interpellati i pochi colleghi presenti della Commissione ed essendo il presidente della medesima in-

disposto, non credo che si possa prendere un impegno così grave.

D'altronde mi duole pregiudicare l'ordine del giorno, ed i diritti acquisiti degli interpellanti; per questo io non potrei prendere che l'impegno di sentire la Commissione, e domani...

Presidente. Mi pare che si potrebbero conciliare le diverse opinioni. Domani per il principio della seduta si potrebbe inscrivere nell'ordine del giorno la discussione di questo articolo 59; la Commissione allora dirà se essa sia in grado di riferire o no; se essa dichiarerà di no, si passerà oltre.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Accetto perfettamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Mi pare che ora sieno due le questioni; l'una riguardante il rinvio della discussione, l'altra il termine entro cui deve riferire la Commissione. Sul rinvio della discussione mi pare che siamo quasi tutti d'accordo, perchè una discussione in questo momento sopra l'articolo, senza che la Commissione si sia potuto formare alcun concetto preciso di ciò che propone, sarebbe accademica e ci esporrebbe al pericolo di doverla ripetere un'altra volta; poichè naturalmente la Commissione accettando un sistema, dovrà escluderne diversi altri. All'inconveniente che osserva l'onorevole Florenzano, si può facilmente rimediare; chi ha emendamenti da presentare, li presenti alla Commissione; essa terrà conto di tutte le proposte.

Quanto alla seconda questione, se cioè la Commissione debba riferire sulle diverse proposte domani o più tardi, io pregherei la Commissione di non intralciare la discussione già stabilita per domani coll'ordine del giorno. È sempre grave il mutare un ordine del giorno quando è fissato e conosciuto; perchè esso è un diritto per il deputato il quale si presenta a quella data discussione. Lo si potrebbe fare soltanto nel caso in cui fosse chiaro che domani sul nuovo articolo non vi sarà alcuna discussione. Ma questo non è un tema di tal genere.

Qui ci sarà quasi certamente una discussione lunga e larga. Voi mi direte che se vi sarà si rimanderà ad altro giorno. Ma voi non potete saperlo che alla prova; anche che vi sia un solo iscritto o che esso cominci a parlare, un discorso tira l'altro, un'osservazione tira l'altra, e quindi si impegnerebbe una discussione.

Perciò mi pare molto più regolare il lasciarle che le cose seguano il loro corso ordinario. La Commissione riferirà quando sarà pronta a riferire.

Si dubita che la Camera domani prenda le vacanze. Se non le prenderà, la Commissione riferirà lunedì o quando crede e si andrà avanti nell'ordine del giorno. Se le prenderà, la discussione si farà a suo tempo. Tanto la legge non può essere pubblicata tra pochi giorni, perchè deve tornare al Senato.

Mi pare che sia già cosa incresciosa che tale massa di interrogazioni e d'interpellanze non si possa smaltire prima delle vacanze, ma sarebbe poi poco equo, poco corretto il presentare all'ultimo momento un nuovo ostacolo alla loro discussione.

Io quindi prego il Governo e la Commissione a non insistere nell'idea di presentare domani questo articolo modificato.

Presidente. Onorevole Valle, ha facoltà di parlare.

Valle. L'onorevole Sonnino ha già interpretato il mio desiderio. (*Interruzioni*)

Avendo anche io da svolgere una interpellanza, credo di aver diritto di svolgerla domani; altrimenti di qui ad un mese sarebbe inutile. Io quindi sono d'accordo con l'onorevole Sonnino nel ritenere che la discussione di questo articolo si debba rimettere a tempo indeterminato, e che domani si proceda allo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni.

Se domani cominciasimo la discussione dell'articolo 59, la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze certamente non potrebbe più farsi.

Presidente. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Io mi era iscritto per parlare, perchè mi pareva che quest'articolo fosse in dissonanza con l'articolo 14, ed avevo intenzione di proporre un emendamento.

Ora che si tratta di rimandarlo, mi associo alla proposta fatta in proposito dal collega Levi, e mando l'emendamento alla Commissione di sostituire alle parole *per mezzo di un esame*, le seguenti: *per mezzo di un certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione amministrativa*.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non so perchè l'onorevole Sonnino non voglia ammettere l'ipotesi, che la Commissione, la quale ha già raccolti i dati statistici relativi alla materia, che ha già fatto, come abbiamo saputo dall'onorevole relatore, gli studi necessari intorno ai diversi punti di questione, possa essere in grado di formulare l'articolo 59 in guisa da soddisfare tutte le esigenze.

Non so perchè l'onorevole Sonnino non voglia ammettere che domani in principio di seduta la questione può essere risolta in pochissimo tempo...

Imbriani. Chiedo di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Se l'onorevole Imbriani avesse avuto la bontà di aspettare...

Imbriani. Se lo fa apposta, lo dica!

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Se avesse avuto la bontà di aspettare che io terminassi avrebbe facilmente rinunciato a chiedere di parlare.

Volevo aggiungere che con la mia proposta non intendevo di pregiudicare lo svolgimento delle interpellanze fissate per domani.

La discussione dell'articolo 59 potrebbe essere brevissima e ad ogni modo se una lunga discussione non potesse risparmiarsi, e sarà facile avvedersene, la Camera potrebbe domani sospenderla.

Perciò mi ero di buon grado associato alla proposta fatta dal presidente della Camera. Siccome però taluno potrebbe credere che venisse sottratto allo svolgimento delle interpellanze il tempo necessario, dichiaro di rimettermi interamente a quello che sarà per decidere il presidente della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. È già la seconda settimana che si fa questo differimento. L'altra settimana avemmo la discussione Sbarbaro: ora verrebbe quest'articolo 59. Ricorderò ancora che la prima tra le mie interpellanze doveva essere svolta fin da 21 giorni fa, e che non fu svolta perchè il presidente del Consiglio dichiarò che non aveva i documenti seco.

Io consentii ben volentieri alla domanda di differimento ed il presidente del Consiglio disse che fosse messa alla testa di tutto, come fu messa. Sabato scorso il presidente disse di rimandarla a lunedì: poi si decise di rimandarla a sabato. Ora siamo a sabato e che cosa facciamo?

Presidente. Ma non si tratta di sottrarre la seduta di domani alle interpellanze!

Imbriani. Ma l'articolo 59 può assorbire l'intera seduta.

Presidente. In quel caso non si discuterebbe.

Imbriani. Onorevole presidente, Ella è il tutelatore dei nostri diritti ed io fo appello a Lei, dappoichè è Lei che ci ha messo questo inciampo.

Presidente. Onorevole Imbriani, mi duole del suo giudizio, perchè è ingiusto. Se io avess

avuto la virtù di farmi comprendere da lei, avrebbe visto che non solo non voglio creare inciampi, ma voglio agevolare; perchè io ho detto: se la Commissione dichiara di non poter riferire a meno di sollevare una discussione ampia, allora s'intenderà che la discussione sia rimessa a più tardi; se la Camera invece si trovasse unanime ad accogliere una proposta della Commissione si potrebbe approvarla.

Imbriani. Onorevole presidente, me ne rimetto a Lei, che è tutelatore dei nostri diritti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Io pregherei la Camera di rimettere l'articolo alla Commissione e di differirne la discussione fin dopo svolte le interpellanze di domani.

Presidente. Sta bene. Tale è la proposta dell'onorevole Levi: che cioè la discussione sull'articolo 59 sia differita fin dopo la discussione delle interpellanze di domani. Vale a dire che domani sera la Camera stabilirà nuovamente il suo ordine del giorno.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

Possiamo ora discutere gli altri articoli.

Avverto gli onorevoli deputati, che avessero emendamenti da proporre all'articolo 59, di volerli presentare in tempo.

“ Art. 60. Gli scrivani e tutti coloro che son pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo non acquistano alcuno dei diritti derivanti da questa legge per gl'impiegati dello Stato. ”

(È approvato).

“ Art. 61. La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle Università ed istituti pareggiati, delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali, ai componenti il Corpo del genio civile: salvo quanto è prescritto nelle rispettive leggi speciali che continuano ad avere pieno vigore.

“ Però ai componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono applicabili le cause d'incompatibilità prescritte per i funzionari dell'ordine giudiziario. ”

(È approvato).

“ Art. 62. Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere del Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri all'applicazione degli articoli 2 e 13. ”

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Questo articolo 62 sembra a primo aspetto in contraddizione con l'articolo 2, il quale fa obbligo di stabilire per legge i titoli, le categorie, i gradi, le classi, e gli stipendi degli impiegati. Ma la contraddizione non sarebbe che apparente, quando i decreti reali, di cui si parla in questo articolo, fossero presentati alla Camera per la loro conversione in legge; una dichiarazione del Governo, che assicurasse questa presentazione, sarebbe tanto più importante, in quanto che la conversione in legge eviterebbe i gravi inconvenienti, che si sono già verificati nell'esecuzione di reali decreti portanti mutazioni di organici senza la conversione in legge, che pure era prescritta dalle leggi del 1859 e del 1866.

E per non parlare due volte, mi limito a pregare il Governo e la Commissione di accettare la soppressione dell'ultimo articolo della legge, come la Camera nella tornata del 14 di questo mese ha deliberato sopra una mia proposta a proposito delle modificazioni alle leggi postali.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Io chiederei al Governo e alla Commissione se non credessero utile e forse anche necessario di aggiungere alle facoltà concesso con questo articolo, l'altra derivante dall'articolo 59 qualunque essa sia, che riguarda la classe cui devesi provvedere.

Quindi proporrei che si dicessa *applicazione* degli articoli 2, 13 e 59.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. La questione sollevata dall'onorevole Baccarini può considerarsi come una questione di coordinamento.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Per una semplice raccomandazione.

Siccome si danno al Governo facoltà molto delicate, io raccomando che si proceda all'emanazione di questi decreti reali con tutte quelle garanzie e con tutte quelle cautele che sono necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti e le legittime aspettative degli impiegati in carriera.

Presidente. Allora, ritenuto che l'osservazione dell'onorevole Baccarini può essere accolta come questione di coordinamento, se nessun altro domanda di parlare, metto a partito l'articolo 62.

(È approvato).

“ Art. 63. Con regolamento approvato per de-

creto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

L'onorevole Ercole chiede la soppressione di questo articolo. La Commissione e il Governo consentono?

Fagioli, relatore. La Commissione in sostanza non crede che questo articolo sia necessario, perchè è statutaria la facoltà di fare regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Però se ne rimette al Governo.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io lo mantengo, perchè questo articolo dice: *sentito il Consiglio di Stato.*

Ercole. Per tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi si deve sentire il Consiglio di Stato.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Per legge il Governo è autorizzato a fare i regolamenti, ma non è statutario di sentire il Consiglio di Stato.

Ercole. Domando scusa. Il testo unico della legge sul Consiglio di Stato all'articolo 12 prescrive che debba domandarsi il voto del Consiglio di Stato sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione.

Fortis, sotto segretario di Stato per l'interno. Si tratta dei regolamenti per la esecuzione delle leggi. Nel dubbio converrebbe, ad ogni modo, mantenere l'articolo.

Presidente. Onorevole Ercole, se insiste nella sua proposta, voterà contro l'articolo.

Ercole. Ma, una volta che non è accettata dal Governo, non insisto per non pregiudicare la questione.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 63.

(È approvato).

Rimane dunque sospeso l'articolo 59, sul quale la Commissione riferirà dopo le interpellanze che saranno svolte nella seduta di domani.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge approvati.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a procedere all'enumerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti.)

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione alle provincie di Caltanissetta,

Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovrapposta 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896.

Presenti e votanti	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli	150
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei ceatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

Presenti e votanti	191
Maggioranza	96
Voti favorevoli	162
Voti contrari	29

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6.40.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili. (86)

Discussione dei disegni di legge:

3. Ordinamento della giustizia amministrativa (87)

4. Abolizione del *Vagantivo* nelle Provincie di Venezia e Rovigo. (76)

5. Spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'ufficio tecnico dei telegrafi. (111)

6. Proroga alla Compagnia *Eastern Telegraph Limited* delle concessioni riguardanti il mantenimento o l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante. (126)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

